



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 278

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 novembre 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 7

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70) » 11

Plenaria (pomeridiana) » 11

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71) » 12

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100) » 13

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101) » 13

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 14

5^a - Bilancio:

Plenaria » 20

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) » 127

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40) » 128

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria (antimeridiana) » 129

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86) » 135

Plenaria (pomeridiana) » 135

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48) » 138

Plenaria » 138

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	140
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123)</i>	»	148
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	149
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	154

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	157
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	160
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	165
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	166
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	167
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	168
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	175
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	177

COMMISSIONI 6^a e 14^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BAGNAI

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri, accompagnato dal dottor Alessandro Rivera, dal dottor Federico Giammusso e dal dottor Luigi Di Santo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa, sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle questioni di competenza connesse alla Bozza di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)

Il presidente BAGNAI introduce l'audizione specificando l'organizzazione dei tempi degli interventi.

Il ministro GUALTIERI svolge il proprio intervento.

Pongono quesiti i senatori Marzia CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), PITTELLA (*PD*), URSO (*FdI*), Emma BONINO (*Misto-PEcEB*), PEROSINO (*FI-BP*), CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), Nadia GINETTI (*IV-PSI*), D'ALFONSO (*PD*), LANNUTTI (*M5S*), ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), FAZZOLARI (*FdI*), Laura BOTTICI (*M5S*), LICHERI (*M5S*), FENU (*M5S*), PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), SACCONI (*FI-BP*), MARINO (*IV-PSI*) e BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ai quali risponde il Ministro.

La seduta termina alle ore 17,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria

120^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica*, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *RAMPI ed altri.* – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni*

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CERNO ed altri.* – *Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica*

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CALDEROLI.* – *Estensione del suffragio per l'elezione del Senato*

– e **petizione n. 99** ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) anticipa, a titolo personale, una valutazione negativa sul progetto di riforma costituzionale. Pur condividendo in

linea di principio l'opportunità di garantire la piena attuazione del principio del suffragio universale, consentendo a tutti i maggiorenni di votare per entrambe le Camere, ritiene inopportuno modificare la Costituzione con interventi puntuali, non inseriti in un progetto complessivo. In questo modo, infatti, si determinano ricadute sul sistema istituzionale, che richiedono poi ulteriori interventi compensativi e correttivi, a cominciare dalla riforma della disciplina elettorale.

Tra l'altro, con l'allineamento dell'elettorato attivo tra i due rami del Parlamento diventerebbe ingiustificata la differenziazione a livello numerico dei componenti delle due Camere. Conseguentemente, si dovrebbe procedere a una parificazione completa di Camera e Senato, tanto da rendere poi giustificabile la soppressione di una delle due Assemblee, per evitare inutili duplicazioni. A suo avviso, invece, sarebbe preferibile conservare un sistema bicamerale, che preveda una camera di raffreddamento nel procedimento di formazione delle leggi ovvero una camera che si concentri sulle funzioni diverse da quelle legislative.

Auspica, pertanto, una riflessione approfondita sulle conseguenze che potrebbero essere determinate da riforme costituzionali parcellizzate quale quella in esame.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) esprime una valutazione fortemente critica sulla proposta di uniformare l'elettorato attivo di Camera e Senato, senza inserire la modifica in una cornice di interventi organici, volti ad accrescere l'efficienza delle istituzioni. A suo avviso, si tratterebbe di un primo passo che porterebbe al monocameralismo, in quanto sarebbe ingiustificato conservare due Camere identiche dal punto di vista delle funzioni e della platea elettorale.

Ritiene che tale proposta, insieme alle altre relative alla riduzione del numero dei parlamentari e all'introduzione del *referendum* propositivo, abbia un mero significato propagandistico. Anche se probabilmente l'*iter* del disegno di legge costituzionale in esame non arriverà a compimento, a causa della presumibile – quanto, a suo avviso, auspicabile – fine anticipata della legislatura, assicura la propria disponibilità a tentare di attenuare le criticità più gravi del testo, attraverso appositi emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD*), nel dissentire dal senatore Vitali, sottolinea l'importanza di una modifica costituzionale volta a garantire che anche il Senato sia eletto a suffragio universale, alla pari della Camera dei deputati. A suo avviso, infatti, l'esclusione dal voto dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni appare ingiustificata e inattuale, tanto più in un sistema bicamerale paritario. Evidenzia, quindi, che l'articolo 58 della Costituzione, nella sua attuale formulazione, è stato previsto in un contesto storico e sociale del tutto diverso, se si considera che era appena stato introdotto il suffragio universale femminile e fino al 1912 erano previste forti restrizioni sulla base del censo e dell'istruzione anche per l'elettorato maschile.

Condivide le considerazioni del senatore Pagano sulla inopportunità di modificare la Costituzione con interventi puntuali, senza una visione organica complessiva, tuttavia la modifica del requisito anagrafico per eleggere il Senato non sembra comportare alcuna conseguenza sull'assetto istituzionale.

Invita, pertanto, a riflettere in modo approfondito sulla portata e sulle effettive conseguenze della proposta in esame, che peraltro si era già tentato di introdurre con le riforme costituzionali della XIV e della XVII legislatura, poi non giunte a compimento perché non confermate dai successivi *referendum*.

A suo avviso, non vi è ragione per differenziare i due rami del Parlamento dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo; sarebbe molto più comprensibile, eventualmente, una distinzione dal punto di vista funzionale.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime la propria convinzione che le riforme costituzionali debbano essere attuate secondo un progetto più ampio, tuttavia ritiene che quella in esame abbia una portata ben definita, che non determinerà ulteriori effetti se non quello di equiparare l'elettorato attivo dei due rami del Parlamento, consentendo così la piena attuazione del suffragio universale.

Ricorda che l'Assemblea costituente introdusse anche altri elementi di differenziazione tra Camera e Senato, per esempio la durata non coincidente della legislatura, peraltro mai applicata, e la rappresentanza su base regionale del Senato. In ogni caso, è evidente che le motivazioni culturali, sociali e storiche che avevano giustificato la previsione di un diverso requisito anagrafico per l'elettorato attivo e passivo per le due Camere non sussistano più, pertanto ritiene opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge costituzionale in esame.

Confida, comunque, che in futuro maturino le condizioni per assegnare funzioni differenti ai due rami del Parlamento, in modo da prevedere una Camera territoriale in rappresentanza delle Regioni e delle autonomie, sebbene tale ipotesi sia già stata respinta per due volte dagli elettori.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea, in primo luogo, che il dibattito dovrebbe riguardare solo l'equiparazione dell'elettorato attivo di Camera e Senato, senza implicazioni relative al superamento del bicameralismo paritario, su cui peraltro gli elettori hanno già espresso per due volte un orientamento contrario.

Ritiene ingiustificabile la restrizione del diritto di voto per i ragazzi tra i 18 e i 25 anni, posto che questi possono già partecipare non solo alle elezioni amministrative e politiche, sebbene solo per la Camera dei deputati, ma anche alle elezioni per il Parlamento europeo e – come ricordato nelle audizioni informali dal presidente Onida – alle consultazioni referendarie, nelle quali, per la loro natura, anche un solo voto potrebbe essere determinante.

Bisognerebbe invece riflettere in modo più approfondito sulla eventualità – di cui si discute – che si proceda anche alla parificazione dell'elettorato passivo, magari attraverso un emendamento dello stesso relatore al disegno di legge costituzionale in esame, anche se, a suo avviso, ciò potrebbe portare ad avere una maggioranza inferiore ai due terzi in sede di seconda deliberazione.

In ogni caso, non vi sarebbe una identificazione totale tra le due Camere, considerato che i rispettivi Presidenti hanno ancora compiti in parte differenti. Tuttavia, ritiene che a quel punto diverrebbe opportuno ripartire i parlamentari in modo equilibrato, trecento per ogni Camera, anche per evitare che nell'elezione degli organi di garanzia da parte del Parlamento in seduta comune la Camera dei deputati abbia un peso doppio rispetto al Senato.

Si sofferma sul principio dell'elezione del Senato su base regionale, oggetto peraltro di un disegno di legge costituzionale in discussione alla Camera, il quale, nonostante i problemi applicativi che ha prodotto, costituisce un importante profilo di differenziazione. Occorre perciò evitare che si ripeta quanto accaduto in occasione delle scorse elezioni, quando il seggio rimasto vacante in Sicilia per il Senato è stato assegnato a un'altra Regione, in contrasto con quanto previsto dal primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, che non consente il recupero dei resti a livello nazionale. A suo avviso, poi, il principio è violato anche quando i candidati non sono espressione del territorio: avanza perciò il sospetto che lo si voglia abolire per sdoganare questa discutibile prassi.

Conclude auspicando una maggiore ponderazione, per evitare distorsioni nel funzionamento dell'attuale assetto istituzionale.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PARRINI (*PD*), essendo già intervenuto in sede di dibattito, rinuncia ad intervenire in replica.

Il PRESIDENTE propone che il disegno di legge costituzionale n. 1440 sia adottato quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia previsto un margine di tempo adeguato per la presentazione degli emendamenti, tanto più che fino alla sospensione dei lavori per la pausa natalizia l'Assemblea sarà impegnata nella sessione di bilancio e nella discussione di altri provvedimenti urgenti e perciò il provvedimento potrà approdare in Assemblea nel mese di gennaio.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritiene preferibile non rinviare eccessivamente il termine per la presentazione delle proposte di modifica, da fissare – a suo avviso – entro la prossima settimana.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 15 di venerdì 6 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge costituzionale n. 1440, adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 12,10

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144 E CONNESSI (DISTACCO-
AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)*

Plenaria

121^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Martella.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle linee programmatiche del Governo in materia di editoria

Il PRESIDENTE, nel rivolgere un saluto di benvenuto al sottosegretario Martella, ricorda brevemente le deleghe di cui è titolare.

Il sottosegretario MARTELLA svolge un'ampia relazione per illustrare gli indirizzi programmatici del Governo in materia di editoria.

Prendono la parola il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e le senatrici MANTOVANI (*M5S*) e ROSSOMANDO (*PD*) per svolgere alcune considerazioni e porre quesiti, ai quali risponde il sottosegretario MARTELLA.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 17,35

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

indi del Vice Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 11,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI SINDACATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 1129 (ISTITUZIONE SEZIONI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO
POLIZIA PENITENZIARIA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

indi del Vice Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17,40

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISE-
GNI DI LEGGE NN. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, E 1356 (TUTELA
ANIMALI)*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria**63^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gaetano Fausto Esposito, Segretario generale di Assocamerestero, accompagnato da Antonio Romano, Direttore Area Network CCIE, Fondi Europei e Rapporti con Fiere della medesima Associazione.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PETROCELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo: audizione di rappresentanti di Assocamerestero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rivolge parole di saluto al Segretario generale di Assocamerestero, Gaetano Fausto Esposito.

Il professor ESPOSITO, dà conto preliminarmente dell'attività complessiva delle Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE), spiegando che l'intero sistema conta oggi 79 realtà operanti in 56 Paesi, che rappresentano oltre l'80 per cento dell'interscambio commerciale dell'Italia, con più di 160 punti di presenza nel mondo e in cui lavorano 500 addetti, con un'azione promozionale di oltre 40 milioni di euro all'anno, articolata su 1.600 attività.

Nel tempo, le CCIE si sono evolute come soggetti capaci di fornire una risposta moderna alle esigenze di globalizzazione del mercato, mettendo a frutto un approccio globale, ossia una immagine e un vissuto di una italianità articolata attraverso i tanti territori e matrici regionali, con una conoscenza locale estera che si muove all'insegna dei canoni di una globalizzazione, che non ha un carattere di uniformità.

In particolare, attori come le Camere sono stati capaci di attivare reti fiduciarie «lunghe» per consentire il parallelo sviluppo dei punti di forza del *Made in Italy* e della proiezione radicata sui mercati internazionali, creando collegamenti con soggetti, istituzioni e attori esteri attraverso *partnership* di vario livello.

Questa capacità – prosegue l'autore – richiede valorizzazione di segni e aspetti distintivi e implica, da un lato, un presidio del territorio locale (reti logistiche e distributive) e, dall'altro, la capacità di comunicare valori e caratteristiche della cultura e delle tradizioni italiane ai soggetti esteri (consumatori o utilizzatori).

Ecco perché la rete camerale – anche al di là delle attuali azioni che svolge con una più spiccata valenza di promozione – si presenta come il *back bone* per un complesso di attività che trovano nel *business* all'insegna dell'italianità (e quindi anche in quello dei nostri connazionali all'estero) un essenziale canale di veicolazione e di appoggio, anche in campi innovativi nel prossimo futuro, come ad esempio quello delle certificazioni di specifici processi produttivi e di professionalità in cui più forte e consistente è la presenza di un «modo di fare» italiano.

Il sistema delle CCIE presenta, inoltre, delle peculiarità anche dal punto di vista istituzionale. La recente riforma del sistema di internazionalizzazione ha confermato sotto molti versi il suo carattere «bicefalo»: soggetti incardinati dal punto di vista di una *policy* della competitività nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, ma che, per diversi aspetti, sono inseriti nell'azione più ampia svolta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione del Paese nel mondo.

Le CCIE, poi, in quanto rete di comunità di affari nel mondo, svolgono attività di promozione integrata che incentivano il *business* italiano nel mondo e rafforzano la conoscenza delle valenze produttive e culturali del nostro Paese.

Uno dei presupposti più qualificanti di questa azione di collegamento è sicuramente la diffusione della lingua italiana, cui le CCIE dedicano annualmente un'attenzione specifica realizzando corsi di italiano per *busi-*

nessmen, in cui oltre alla lingua si diffondono le usanze e le peculiarità del «*doing business with Italians*».

In questo senso, promozione della lingua italiana e della cultura e promozione del *business* e delle comunità di affari sono aspetti strettamente interrelati, ossia leve spesso utilizzate insieme in maniera sinergica.

Leve che le Camere attivano anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e di comunicazione per il tessuto locale: la rete delle CCIE edita *newsletter*, riviste, periodici sui temi dello sviluppo del *business* e delle comunità di affari, molto spesso bilingui, che ne fanno un formidabile soggetto editoriale e in grado di rafforzare la diffusione e l'apprezzamento per la lingua italiana nel mondo.

Si tratta di una linea di attività tradizionale del Sistema Camerale all'estero: oggi più di 20 CCIE (collocate nei cinque Continenti) organizzano corsi di formazione per l'operatore estero interessato a fare *business* con l'estero

Un ulteriore importante veicolo di diffusione della cultura italiana – continua l'audit – è rappresentato dagli strumenti editoriali delle CCIE. Negli ultimi anni questa linea ha rilevato una forte evoluzione: mentre nel passato erano particolarmente diffusi gli strumenti cartacei, oggi sono utilizzati prevalentemente strumenti consultabili *online*, quali *newsletter*, *blog*, *pagine social*.

Di grande impatto mediatico sono anche le premiazioni, realizzate in tutto il mondo, a personalità italiane che hanno avuto un rilievo in ambito economico tra l'Italia e il Paese in cui opera la Camera. Attraverso eventi come Premio Tiepolo (Spagna), Panda d'Oro (Cina), *Business Excellence Award* (Australia e Sudafrica), Le Eccellenze Italiane (Giappone), *Italian Awards* (Regno Unito), *Black-tie Soiree* (USA) e molti altri, le CCIE diffondono immagini di un'Italia che cambia, non solo nel campo economico, ma anche in quello della ricerca e della cultura, che cresce nella sua dimensione globale e che all'iconografia classica aggiunge sempre più tasselli di un paese con *leadership* molto diversificate e innovative.

Le CCIE sono particolarmente attive sia attraverso la collaborazione con le Scuole italiane all'estero che con una forte e strutturata partecipazione ai programmi internazionali di scambio di professionalità. Al riguardo, ricorda la capacità di attivazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero sul programma ERASMUS+, con specifico riguardo alla Azione chiave 1 «mobilità individuale ai fini di apprendimento», in cui rientrano i progetti di mobilità relativi a diversi *target group* (giovani, alta formazione, VET, scuole e giovani lavoratori).

Queste azioni sono un formidabile veicolo per favorire il collegamento e il raccordo tra connazionali, anche all'estero, e operatori omologhi (come per esempio le mobilità del corpo docente scolastico e universitario). Da questo punto di vista, molto stretta è la *partnership* con il Sistema Camerale italiano che, successivamente alla riforma avvenuta negli ultimi anni, ha avuto un ruolo sempre più attivo come motore di sviluppo dei sistemi economici locali facilitando e promuovendo anche processi operativi tra scuola e impresa.

In tale contesto, in stretto raccordo con Unioncamere e Anpal, Assocamerestero e le Camere di Commercio Italiane all'Estero stanno rafforzando una linea di attività sul tema della mobilità studentesca internazionale.

Un ulteriore strumento particolarmente importante è costituito dalle tipologie di iniziative sulla promozione della ristorazione italiana nel mondo e più in generale della cucina italiana, nonché del *design* e più in generale dell'*Italian way of life*.

Una specifica linea di azione in proposito, riguarda il Progetto True Italian Taste – promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico – con il quale Assocamerestero e le CCIE stanno lavorando, già dal 2015, allo scopo di diffondere la cultura e l'educazione al consumo consapevole del *food 100% Made in Italy* in contrasto al fenomeno del cosiddetto *Italian Sounding*.

Il Progetto, che vede attualmente il coinvolgimento di 36 CCIE in America, Asia, Australia ed Europa, si compone di attività di formazione, promozione e comunicazione (*masterclass*, seminari informativi, eventi di *storytelling* dei prodotti italiani, *show cooking*, *tasting*, *media dinner*, etc.) che hanno come principale obiettivo il coinvolgimento delle *key persons* della filiera *food&wine* estera – i cosiddetti *influencer* – affinché siano proprio loro a parlare ai propri *followers*, alle *communities* locali e ai *foodies* raccontando il valore dei prodotti italiani autentici, le caratteristiche dei processi produttivi e l'importanza del legame con il territorio di origine e del loro corretto utilizzo nelle ricette per valorizzare le proprietà nutrizionali.

L'oratore, quindi, si sofferma su uno dei tradizionali impegni delle CCIE, rappresentato dalle attività nell'ambito del turismo. Queste azioni ben si prestano ad essere coniugate con le attività di valorizzazione dei territori. Ecco perché l'ENIT, l'ente nazionale di promozione del turismo, quando non colloca i propri punti all'estero presso le rappresentanze diplomatiche consolari individua il sistema delle CCIE come riferimento per la propria azione.

Negli ultimi due anni al Punto di Londra (che ha una sua peculiare caratteristica) si sono aggiunti l'Olanda (Amsterdam), il Portogallo (Lisbona), la Germania (a Berlino ad opera della CCIE di Francoforte), la Repubblica Ceca (Praga), l'Ungheria (Budapest), Israele (Tel Aviv) la Polonia (Varsavia).

Uno specifico ambito di azione è rappresentato però dall'impegno sul turismo di ritorno, che coinvolge in particolare italiani residenti all'estero oriundi.

Le valutazioni dell'ENIT evidenziano questo come un turismo che potrebbe portare nel nostro paese dai 60 agli 80 milioni di visitatori, stimando le presenze degli oriundi italiani nel mondo e guardando alle statistiche sui flussi turistici verso l'Italia, da parte di quei Paesi che sono stati storicamente meta di emigrati italiani.

I dati ENIT sul turismo di ritorno, nel solo 2017, rilevano circa 650 mila presenze turistiche e un giro di affari di quasi 650 milioni di Euro.

Questo tipo di turismo spesso intreccia la valorizzazione dei luoghi minori, quelli prioritari di provenienza dell'emigrazione, con la valorizzazione delle culture locali e ben si presta a identificare un ruolo specifico da parte delle CCIE, in particolare nei paesi di forte emigrazione, dove c'è anche a una presenza più radicata sui territori (Nord America, Brasile, Argentina rilevano una presenza di 14 CCIE con 42 punti locali), in grado di svolgere una capillare azione di animazione locale.

In questo ambito, il Sistema Camerale all'estero lavora anche in stretta relazione con il Sistema Camerale italiano attraverso progetti che si pongono proprio su questo crinale: in primo luogo il Progetto Mirabilia, una borsa di valorizzazione delle presenze di *buyer* internazionali e *tour operator* sul turismo per valorizzare i siti minori dell'UNESCO – attivo dal 2012 – che attualmente coinvolge (oltre all'Unioncamere) le province di Bari, Brindisi, della Basilicata, Benevento, Caserta, Crotone, Genova, Messina, del Molise, Treviso, Belluno, Pesaro e Urbino, Chieti, Pescara, Pavia, Perugia, Pordenone, Udine, La Spezia, Imperia, Savona, Sassari, Trieste, Udine, Verona, Catania, Siracusa e Ragusa.

Il Segretario generale conclude rilevando come si evidenzi il ruolo importante del Sistema Camerale italiano all'estero nel rappresentare una piattaforma per azioni di supporto e di sviluppo a sostegno anche dell'italianità all'estero, in una logica di collegamento di aspetti culturali e di *business*.

L'audit termina la sua esposizione, rinviando, per quanto concerne ulteriori elementi di dettaglio ad una sua più esaustiva relazione che mette a disposizione della Commissione.

Il PRESIDENTE si congratula con l'audit e invita, quindi, i senatori a porre eventuali quesiti.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) plaude all'egregio lavoro che viene implementato dalla rete delle Camere di Commercio, e che, come dimostrato durante l'audizione, è stato, di fatto, ampliato ad una gamma molteplice di servizi messi a disposizione delle comunità di connazionali sparse per il mondo.

Inoltre, a suo modo di vedere, va molto apprezzata anche la circostanza che le Camere abbiano deciso di dotarsi di un regolamento etico che caratterizza il loro operare e che si pone anche in termini di *best practice* rispetto alle corrispettive Camere nazionali.

Il senatore GIACOBBE (*PD*), associandosi alle parole di apprezzamento della collega, ribadisce come tale proficuo *modus operandi* sia in linea con l'approccio che vede nelle risorse allocate per gli italiani all'estero un vero e proprio investimento che poi ritorna in Italia.

Successivamente, chiede al segretario generale Esposito se può approfondire ancora di più l'aspetto, da lui accennato, della collaborazione «bicefala» di Assocamerestero tra MISE e MAECI, nonché la linea d'azione – che va assolutamente implementata – volta a incrementare il co-

siddetto «turismo di ritorno», che deve, tuttavia, a suo avviso, prediligere la valorizzazione dei tanti piccoli borghi esistenti nella penisola, i quali, come è noto, necessitano di essere rivitalizzati.

Il senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*) invita l'audito ad enucleare una precisa richiesta che la sua organizzazione chiederebbe, con una certa priorità e per l'immediato futuro, all'attuale governo.

Il presidente PETROCELLI, prima di dare la parola all'oratore per la consueta replica, chiede delucidazioni in merito all'eventualità che Assocamerestero si stia occupando anche degli *standard* internazionali, come quelli ISO, o in materia di sicurezza o di ambiente.

Il professor ESPOSITO tiene a ribadire come, in via generale, tutta l'attività delle Camere di Commercio estere si caratterizzi per essere svolta in termini di sussidiarietà nel collegamento tra il Paese e le realtà economiche e d'investimento nazionale nel resto del mondo, cercando di implementare i vari progetti e le varie iniziative in modo capillare, tenendo conto delle esigenze presenti *in loco*.

L'istituzione da lui diretta si aspetta dall'Esecutivo che vengano create le condizioni affinché sia possibile muoversi secondo un'ottica di sistema, nel presupposto che le Camere medesime costituiscono gli agenti che operano *on the field*, laddove, invece, le strutture statuali preposte all'incentivazione del prodotto italiano o all'internazionalizzazione delle imprese dovrebbero, grazie alla loro maggiore dimensione, muoversi seguendo evidentemente il metodo tipico delle relazioni politiche internazionali.

In proposito, informa che il cofinanziamento statale delle Camere di Commercio estere, stabilito peraltro da un preciso criterio di *ranking* basato sulla «produttività» di ciascuna Camera, è significativamente sceso a soli 8 milioni di euro annui.

Quanto, infine, alle modalità di certificazione, del tipo ISO, assicura che la propria amministrazione ha tra i compiti statutari anche quello di tutela dei marchi e dei brevetti italiani.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria**227^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono state aggiunte alla lista degli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari le proposte 6.0.72, 6.0.76, 11.0.23, 12.0.11, 12.0.12, 12.0.24, 12.0.56, 26.11, 28.0.28, 28.0.68, 32.0.129, 33.2, 36.0.12, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.59, 41.0.17, 52.0.20, 55.0.114, 55.0.117, 55.0.121, 60.10, 79.29, 92.2, 95.22, 95.55, 99.TAB.A.6, 114.TAB.13.5.5 (testo 2), 114.TAB.13.6.5 e che l'emendamento 32.0.53 è stato sostituito con l'emendamento 55.0.114.

Informa, altresì, che sono stati presentati gli emendamenti 3.4 (testo 2), 7.3 (testo 2), 7.47 (testo 2 già 99.5 (testo 2)), 8.13 (testo 2), 8.25 (testo 2), 8.116 (testo 2), 8.117 (testo 2), 8.129 (testo 2), 8.0.1 (testo 2), 8.0.31 (testo 3), 12.0.33 (testo 3), 13.0.1 (testo corretto), 14.0.4 (testo 3), 17.1 (testo 2), 17.6 (testo 2), 17.8 (testo 3), 17.21 (testo 2), 17.0.10 (testo 2), 17.0.22 (testo 2), 17.0.24 (testo 2), 19.0.3 (testo 2), 19.0.48 (testo 2), 19.0.49 (testo 2), 20.9 (testo 2), 22.15 (testo 2), 22.0.24 (testo 2), 23.4 (testo 2), 23.7 (testo 2), 24.0.20 (testo 2), 24.0.48 (testo 2), 25.23 (testo 2), 25.35 (testo 2), 25.0.6 (testo 2), 28.5 (testo 3), 28.29 (testo 2), 28.102 (testo 2), 28.0.5 (testo 2), 28.0.54 (testo 2), 28.0.63 (testo 2), 29.0.4 (testo 2), 30.0.29 (testo 2), 32.0.15 (testo 2), 32.0.59 (testo 2), 32.0.90 (testo 2), 32.0.101 (testo 2), 36.0.3 (testo 2), 36.0.4 (testo 2), 39.0.4 (testo 2), 39.0.49 (testo 2), 41.54 (testo 2), 41.63 (testo 2), 41.0.14 (testo 2), 41.0.26 (testo 2), 41.0.40 (testo 2), 42.7 (testo 3), 42.8 (testo 2), 42.0.17 (testo 2), 43.0.11 (testo 2), 46.4 (testo 2), 47.6 (testo 2), 47.0.2 (testo 2), 47.0.6 (testo 2), 47.0.14 (testo 2), 47.0.21 (testo 2), 50.0.4 (testo 2), 52.0.7 (testo 2), 52.0.9 (testo 2), 55.0.23 (testo 2), 55.0.125 (testo 2), 55.0.148 (testo 2), 57.2 (testo 2), 57.8 (testo 2), 58.0.8 (testo 2), 58.0.49 (testo 2), 60.28 (testo 2), 60.50 (testo 2), 60.82 (testo 2), 60.0.66 (testo 2), 60.0.80 (testo 2), 60.0.92 (testo 3), 60.0.104 (testo 2), 60.0.123 (testo 2), 60.0.141 (testo 2), 60.0.152 (testo 2), 60.0.159 (testo 2), 60.0.162 (testo 2), 60.0.163 (testo 2), 63.0.43 (testo 3), 65.0.5 (testo 2), 69.0.14 (testo 2), 72.7 (testo 2), 72.14 (testo 2), 78.6 (testo 2), 78.0.8 (testo 2), 79.24 (testo 2), 79.43 (testo 2), 79.53 (testo 2), 79.55 (testo 2), 84.10 (testo 2), 84.11 (testo 2), 84.0.4 (testo 2), 88.3 (testo 2), 88.4 (testo 2), 88.14 (testo 2), 88.16 (testo 2), 88.17 (testo 2), 88.18 (testo 2), 88.20 (testo 2), 88.0.14 (testo 2), 89.15 (testo 2), 91.4 (testo 2), 94.10 (testo 2), 94.0.7 (testo 2), 95.18 (testo 2), 95.42 (testo 2), 95.0.13 (testo 2), 99.0.8 (testo 3), 101.1 (testo 2) e 112.1 (testo 2), *pubblicati in allegati*.

Tra le ulteriori proposte segnalate dai Gruppi parlamentari, dichiara inammissibili per assenza o inidoneità della copertura gli emendamenti 4.0.2, 5.1, 8.0.31 (testo 3), 28.5 (testo 2), 30.0.29 (testo 2), 36.0.12, 39.0.6, 39.0.7, 41.0.14 (testo 2), 41.0.26 (testo 2), 42.7 (testo 2), 55.0.114, 55.0.121, 60.0.92 (testo 2), 60.0.162 (testo 2), 60.0.163 (testo 2) e 69.1.

Dichiara, quindi, inammissibili per materia gli emendamenti 6.0.72, 8.25 (testo 2), 8.0.19 (testo 2), 12.0.11, 12.0.12, 12.0.56, 20.9 (testo 2), 29.0.4 (testo 2) (limitatamente al comma 2), 52.0.7 (testo 2), 52.0.9 (testo 2), 95.0.13 (testo 2) e 101.0.29 e 101.0.29 (testo 2).

Dichiara, infine, inammissibile sia per profili di inidoneità di copertura che per materia l'emendamento 52.0.7 (testo 2).

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede di integrare il novero degli emendamenti segnalati dal suo Gruppo con l'emendamento 55.0.122.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede di integrare il novero degli emendamenti segnalati dal suo Gruppo con l'emendamento 55.0.43.

Il presidente PESCO propone alla Commissione di aderire alle richieste della senatrice Pirro e del senatore Errani.

La Commissione conviene.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 41.0.35 nell'emendamento 41.0.35 (testo 2), *pubblicato in allegato*.

Il senatore MANCA (*PD*) riformula l'emendamento 19.39 nell'emendamento 19.39 (testo 2), *pubblicato in allegato*.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,50.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver riformulato l'emendamento 95.5 nell'emendamento 95.5 (testo 2).

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) invita a riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 55.0.157, 78.9, 8.94, 8.95 e 44.32.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di riformulare gli emendamenti segnalati dal suo Gruppo dichiarati inammissibili.

Il sottosegretario MISIANI fa presente che, a breve, saranno presentate le proposte emendative del Governo e si proporranno i temi da approfondire nel prosieguo dell'esame in Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente PESCO comunica che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo. Si riserva di convocare tempestivamente, per il tramite dell'Ufficio di segreteria della Commissione ulteriori variazioni del calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1586**

Art. 3.

3.4 (testo 2)

ARRIGONI, FAGGI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* In seguito al distacco di ingente materiale roccioso che nel mese di agosto ha interrotto la strada provinciale numero 29, cosiddetta frana del Ruinon, i fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP 29 sono esenti, per la rata scadente il 16 dicembre 2019 e per l'anno 2020, dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-ter. Ai fini della messa in sicurezza e al ripristino della viabilità ordinaria della SP 29 è assegnato alla Provincia un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, quantificati in 440.000 euro per il 2019 e di 940.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi dal *1-bis* all'*1-quater* entrano in vigore in giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.»

Art. 7.**7.3 (testo 2)**

MANCA, FERRARI, TARICCO

Al comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia stipula all'uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».

all'articolo 8:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 10 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 12 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

7.47 (testo 2) (già 99.5 testo 2)

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-bis dell'articolo 7».

b) *alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

Art. 8.

8.13 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,

9-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

9-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

9-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

8.25 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, RAMPI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello *Sport*, viene stanziato un contributo di 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 3.000.000.

8.116 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

«30-bis. Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono assegnati ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

30-ter. Per le finalità di rilancio degli investimenti infrastrutturali di cui al comma 30-bis, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

8.117 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 30, è inserito il seguente:

«30-bis. Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione".

30-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, alla Tabella 2- Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al capitolo 2313 sono apportate le seguenti variazioni:

2020:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

2021:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

2022:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

30-quater. Agli oneri derivanti dal comma 30-ter, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

8.129 (testo 2)

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per il riparto dei contributi di cui al presente comma.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 20.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

8.0.1 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000;
2022: – 30.000.000.

8.0.31 (testo 3)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

1. Al fine di promuovere in via sperimentale la rottamazione di autovetture particolarmente inquinanti, senza acquisto di un nuovo veicolo, ai residenti nel territorio nazionale che rottamino la propria autovettura entro il 31 dicembre 2020, è assegnata una carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020 per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici fino ad 1 kw di potenza. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La rottamazione di cui al comma 1 riguarda le autovetture con classificazione Euro 3 e precedenti.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della carta di cui al comma 1.

4. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 11 è ridotto di 17 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Art. 12.**12.0.33 (testo 3)**

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:***«Art. 12-bis.***(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)*

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- a) studenti universitari fuori sede;
- b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;
- d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

- a) alla quantificazione dello sconto;
- b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Art. 13.

13.0.1 (testo corretto)

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, MININNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

a) un percentuale non superiore al 3 per cento è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;

b) una percentuale non superiore all'1 per cento a misure di *welfare* integrativo;

e) una percentuale non superiore al 20 per cento a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1° gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

3. A far data dal 1° gennaio 2020:

a) all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "da 100 a 750 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 240 a 1.800 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 3.600 euro", le parole: "da 1.000 a 5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.400 a 12.000 euro", le parole: "da 100 a 600 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 720 euro, le parole: "da 400 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 480 a 1.800 euro" e le parole: "da 800 a 4.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 5.400 euro";

2) al comma 4, le parole: "da 50 a 150 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 360 euro", le parole: "da 300 a 1.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 720 a 2.400 euro" e le parole: "da 900 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.160 a 3.600" euro;

b) al comma 4-*bis* dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: "A tal fine", fino alla fine del comma, sono soppresse.

c) al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato";

e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1) alla lettera d), numero 1), le parole: ", e all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" sono soppresse;

2) le lettere e) e g) sono soppresse;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3
miliardi» con le seguenti: «2.500 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con
le seguenti: «114 milioni».

Art. 14.

14.0.4 (testo 3)

FAGGI, CANDURA, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, in-
cursori subacquei, "acquistori obiettivi", e "Ranger" delle Forze armate
e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi per la promozione delle attività sportiva con arma da
fuoco)*

1. Per il personale dell'Esercito "acquistare obiettivi" e "ranger" in
servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle
Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo
comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, è elevata al
220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere
dal 1° gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito "acquistare
obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che
operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità
supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171.

2. Al fine di promuovere le discipline sportive che utilizzano le armi
da fuoco per i comprovati benefici in termini di capacità di concentrazione
e di autocontrollo, anche alla luce degli importanti risultati olimpici otte-
nuti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i prezzi delle carte valori e stampati
per i libretti di licenza per porto d'armi per tiro a volo sono diminuiti
dello 0,5 per cento ed è consentita, anche se non destinata alle Forze ar-
mate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nel ter-
ritorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a

ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*.

3. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*, nonché" sono abrogate.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 17.

17.1 (testo 2)

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (*Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

17.6 (testo 2)

CIRIANI, RAUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile)* - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "142 milioni";

b) le parole: "305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti: "161 milioni per l'anno 2021 e 89 milioni per l'anno 2022";

c) le parole: "375 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite con le seguenti: "159 milioni per l'anno 2023 e 159 milioni per l'anno 2024";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "124 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni"».

17.8 (testo 3)

CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per

le finalità di cui ai commi successivi. Conseguentemente, a parziale copertura degli interventi finalizzati all'armonizzazione,».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

- a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;
- b) 140 unità non prima del 1° settembre 2020;
- c) 430 unità non prima del 1° aprile 2021.

Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- a) euro 13.650.000 per l'anno 2020;
- b) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
- c) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- d) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- e) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- f) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- g) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
- h) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione, pari a:

- 38.785.000 per l'anno 2020;

63.235.000 per l'anno 2021;
67.345.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
67.990.000 per l'anno 2025;
68.440.000 per l'anno 2026;
68.540.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
68.620.000 per l'anno 2030;
68.770.000 a decorrere dall'anno 2031.

Si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.21 (testo 2)

CIRIANI, RAUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1 settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 7.015.392 per l'anno 2020, di

euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

17.0.10 (testo 2)

VONO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per la copertura della dotazione organica di cui al periodo precedente, il Ministero degli Interni è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale, anche in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazioni previste dalla normativa vigente.

2. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'acquisto di mezzi antincendio aeroportuali in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi, la dotazione di cui al comma 1 è destinata all'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì per il quale è in corso la procedura di inserimento nella tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale nonché per la manutenzione dei mezzi e per gli estinguenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.900.000;
2021: – 2.900.000;
2022: – 2.900.000.

17.0.22 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

2. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

17.0.24 (testo 2)

VALLARDI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

5. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7. L'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, per un importo non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e non superiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 19.

19.39 (testo 2)

MANCA, FERRARI, COLLINA, LAUS

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis, aggiungere la seguente:

''b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 19 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro''»;

e al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''La detrazione si applica per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore''».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: «è incrementato di 182 milioni di euro per l'anno 2020, di 273 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 343 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 308 milioni di euro per l'anno 2025 e di 389 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.0.3 (testo 2)

NASTRI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

''3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico''.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

''1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'ar-

ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'ABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico''.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari ed euro 2.000 milioni per il triennio 2020 - 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del ''Fondo per il reddito di cittadinanza'' di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

19.0.48 (testo 2)

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, LONARDO, TESTOR, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per il 2026, 21,8 milioni di euro per il 2027, 6,5 milioni di euro per il 2028, 6,2 milioni di euro per il 2029, 2,7 milioni di euro per il 2030 e 0,5 milioni di euro per il 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.49 (testo 2)

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per il 2026, 21,8 milioni di euro per il 2027, 6,5 milioni di euro per il 2028, 6,2 milioni di euro per il 2029, 2,7 milioni di euro per il 2030 e 0,5 milioni di euro per il 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

Art. 20.**20.9 (testo 2)**

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Eventi commemorativi Nuoro)

1. Aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. In occasione della ricorrenza del conferimento della medaglia di bronzo al pesista nuorese, al Comune di Nuoro è destinata la somma di 120.000 euro per l'organizzazione di eventi sportivi commemorativi "Nuoro2020"».

Conseguentemente, l'articolo 99, comma 2 è ridotto di euro 120.000 per l'anno 2020.

Art. 22.**22.15 (testo 2)**

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

22.0.24 (testo 2)

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Super-ammortamento per autovetture e veicoli commerciali e industriali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari.

2. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a), n. 1 e n. 2.

3. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 23.500.000;

2021: - 23.500.000;

2022: - 23.500.000.

Art. 23.**23.4 (testo 2)**

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, le parole: "piccole imprese" sono sostituite dalle parole: "piccole e micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-*bis*. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 79, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".».

23.7 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"» e alla lettera *b*), sostituire le parole:« 150 milioni» con le seguenti:« 160 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020,».

Art. 24.**24.0.20 (testo 2)**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

24.0.48 (testo 2)

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Procedure per favorire l'insediamento di imprese nelle aree territoriali colpite dal sisma del 2016)

1. Al fine di favorire nuovi investimenti e l'insediamento di imprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al

fine di evitare che le somme stanziare restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 25.

25.23 (testo 2)

VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.35 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo le parole: «incrementata al 90 per cento», sono inserite le seguenti: «negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria rientrano i lavori di pulitura, tinteggiatura e verniciatura dei serramenti esterni, quali cancelli, ringhiere, serrande, avvolgibili, persiane e scuri».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

25.0.6 (testo 2)

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 28.**28.5 (testo 3)**

GRASSI, PIRRO

Sostituire i commi da 1 a 10, con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia

e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Comitato di Promozione della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)».

28.29 (testo 2)

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in

misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

14-ter. Della quota di cui al comma 14-bis, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

14-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 14-bis è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

28.102 (testo 2)

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO, COLTORTI, MARILOTTI

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.5 (testo 2)

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Sistema pubblicistico per i professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) viene aggiunto il seguente comma:

''1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3 il rapporto di impiego del personale docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica musicale e coreutica è disciplinato in regime di diritto pubblico. In via transitoria fino all'adozione di una specifica disciplina normativa, che regoli il predetto rapporto in modo organico ed in conformità all'articolo 33, sesto comma della Costituzione ed alle disposizioni della legge 21 dicembre 1999 n. 508 non espressamente incompatibili con il regime di diritto pubblico ed in prima applicazione senza determinare nuovi e maggiori oneri per lo Stato, continua a trovare applicazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018''».

28.0.54 (testo 2)

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*: 1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''2019/2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2021/2022''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, pari ad euro 1,81 milioni per l'anno 2020, euro 2,72 milioni per l'anno 2021 e 2,72 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del ''Fondo per il reddito di cittadinanza'' di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

28.0.63 (testo 2)

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "114 milioni";

b) le parole: "305 milioni" sono sostituite con le seguenti: "205 milioni";

c) le parole: "375 milioni" sono sostituite con le seguenti: "275 milioni";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite con le seguenti: "240 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite con le seguenti: "321 milioni"».

Art. 29.**29.0.4 (testo 2)**

D'ALFONSO, FENU

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.**

1. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso di inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 30.**30.0.29 (testo 2)**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 30-bis.***(Ripristino IRI)*

1. L'articolo 1, comma 1055 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.986.600.000;
2021: – 1.238.100.000;
2022: – 1.263.600.000;
2023: – 1.250.000.000;
2024: – 1.253.100.000;
2025: – 1.255,300.000.

Art. 32.**32.0.15 (testo 2)**

MOLES

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Al fine di assicurare il gettito di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per la cessione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, la disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta per materia nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.59 (testo 2)

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, TAVERNA, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022. Una quota dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata all'incremento delle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

32.0.90 (testo 2)

CONZATTI, FEDELI, COMINCINI, BOTTICI, MAIORINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

''1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere si è effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico''.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

''1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla vio-

lazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma''.

3. All'articolo ,148-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi'' sono inserite le seguenti: '', purché non superiore a tre,'';

b) al secondo periodo, dopo le parole: ''La CONSOB stabilisce tali limiti'', sono aggiunte le seguenti: '', nel rispetto di quanto previsto dal primo periodo,''.

3. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.101 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

''Art. 11. - *1.* L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indi-

cati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.'';

b) all'articolo 77, le parole: ''24 per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''23 per cento''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede, quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. (*flat tax* 20 per cento per redditi da 65.001 euro e 100.000 euro).

4. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Conseguentemente,

all'articolo 99, sopprimere il comma 2, sopprimere l'articolo 31;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

Art. 36.

36.0.3 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Zone economiche speciali)

1. A decorrere dal 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita, nei limiti di spesa di cui al comma 3, l'istituzione delle Zone economiche speciali previste all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zone economiche speciali di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

36.0.4 (testo 2)

VONO, MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni ulteriori relative alle ZES per il settore dei trasporti)

1. All'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, sono inserite in fine le seguenti parole: "Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 39.

39.0.4 (testo 2)

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa)

1. I lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonchè i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-

legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, sono inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuato dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. I lavoratori di cui al comma 1, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

3. I lavoratori di cui al comma 1, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 affinché siano convocati entro trenta giorni.

4. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare del lavoratore siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. In sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma si adottano i principi e i criteri generali individuati con l'accordo di cui articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Qualora i lavoratori di cui al comma 1, non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 2, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.

6. I lavoratori di cui al comma 1, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. I lavoratori medesimi sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro nonchè accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto stesso e, in particolare:

1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-

ficazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

7. Il Patto per il lavoro, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

9. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, lavoratori di cui al comma 1, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il medesimo esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

11. L'esonero di cui al comma 10 è compatibile e aggiuntivo rispetto alle agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. All'articolo 3, comma 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

39.0.49 (testo 2)

FERRO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori di cui al comma 2 che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di cui al comma 1-*bis*, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per rimpianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

1-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento delle misure previste dal comma 1.

1-ter. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 41.

41.54 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. All'articolo 16, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "durante i tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "durante i 12 mesi";

b) all'articolo 16, comma 1.1, le parole: "cinque mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";

c) all'articolo 20, comma 1, le parole: "nei quattro mesi successivi", sono sostituite dalle seguenti: "nei dodici mesi"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 1.800 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadi-

nanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

41.63 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c), sostituire il periodo da: "950 euro" sino a: "n. 104" con il seguente: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.0.14 (testo 2)

DRAGO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in materia di assegno di mantenimento)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in

caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi”.

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera *f*), è aggiunta, in fine, la seguente:

”*g*) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3”.

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1
SCALA DI EQUIVALENZA
(ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. c))

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati

per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e limitare l'illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conseguenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la strumentalità della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai coniugi, l'affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è tenuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura massima del 50 per cento dell'importo. Il beneficio sospeso è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio e nei quattro successivi».

41.0.26 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

”Art. 11-bis.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

e) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la

somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera *e*) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare la dichiarazione dei redditi o apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma''».

41.0.35 (testo 2)

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Fondo per i consumatori familiari)*

1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.0.40 (testo 2)

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei car-

telli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato fino a 500 mila euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

Art. 42.

42.7 (testo 3)

Assuntela MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 144 milioni di euro per l'anno 2020, di 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 305 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 270 milioni di euro per l'anno 2025 e di 351 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

42.8 (testo 2)

RUSPANDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 190 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

42.0.17 (testo 2)

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Welfare aziendale)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *f-quater*) è inserita la seguente:

''*f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12, per le spese di cura e di assistenza veterinaria degli animali domestici legalmente detenuti, come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, nel limite di 3.000 euro per ciascun periodo d'imposta'';

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''*i-ter*) le somme erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 8.000 euro per ciascun periodo di imposta, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti

delle terapie salvavita alle quali il dipendente è sottoposto, accertata dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche qualora le citate patologie riguardano il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 43.

43.0.11 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento delle rievocazioni storiche con una dotazione di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

Art. 46.

46.4 (testo 2)

RAMPI

Al comma 1, al primo capoverso, dopo le parole: «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,» aggiungere le seguenti: «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su Internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,» e sopprimere le seguenti parole: «fino al massimo».

Conseguentemente:

- al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» aggiungere le seguenti: «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla

prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1° maggio 2020»;

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 47.

47.6 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di appartenenza pubblica" aggiungere: "e di proprietà (titolarità) di persone giuridiche senza scopo di lucro", dopo le parole: "delle istituzioni concertistico orchestrali", inserire le seguenti: "dei complessi strumentali e complessi strumentali giovanili e delle program-mazioni di attività concertistiche e corali".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.2 (testo 2)

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)*

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

''Art. 64. - *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)* - 1. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

2. Per lo sviluppo e la gestione del sistema SPID, nonché per il rilascio e la gestione delle identità digitali, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, definisce le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema SPID;

b) all'individuazione dei gestori di attributi qualificati dell'identità digitale e alle modalità di acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

d) alle modalità di rilascio e gestione delle identità digitali, anche mediante soggetti terzi ai soli fini dell'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale e della consegna delle relative credenziali;

e) ai requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti terzi di cui alla precedente lettera d), nonché le condizioni, anche economiche, del loro rapporto con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

g) alle modalità e ai tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del sistema SPID per l'accesso ai servizi erogati in rete;

h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete.

4. I gestori di attributi qualificati dell'identità digitale, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.

5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e le modalità di definizione dei rapporti con i gestori dell'identità digitale che le hanno rilasciate sino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino al 31 dicembre 2020.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comportano oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

8. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, che aderiscono al sistema SPID, identificano gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.”;

b) all'articolo 6-bis, comma 2-bis, la parola: "2-sexies" è sostituita dalla seguente: "3";

c) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole: ", nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64" sono soppresse;

d) all'articolo 29, comma 1, le parole: "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse;

e) all'articolo 32-*bis*, comma 1, le parole: "ai gestori dell'identità digitale" sono soppresse;

f) all'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis*, le parole: "i fornitori di identità digitali" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64";

g) all'articolo 65, comma 1, lettera b), la parola: "2-*novies*" è sostituita dalla seguente: "7".

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di attributi qualificati dell'identità digitale adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al fine di garantire lo sviluppo e la gestione del sistema e le successive attività di rilascio e gestione delle identità è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

47.0.6 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1-*bis* dopo la parola: "2019" aggiungere le seguenti: "e 1 milione a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «e incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

47.0.14 (testo 2)

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo per lo sviluppo della piattaforma si avvale, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "gestore della piattaforma", la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) "amministrazione", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dello stesso articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto;

d) "destinatari", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) "delegati", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) "delega", l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni depositano telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici depositati sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma conserva i documenti informatici depositati dalle amministrazioni, garantendone l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità e li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici depositati dalle amministrazioni. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma 6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione che ne abbiano fatto richiesta avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto deposito sulla piattaforma dei documenti elettronici a loro destinati.

5. I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 11, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario.

6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro

il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma pubblica per la durata di novanta giorni, in apposita area della piattaforma, un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.

7. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è depositato sulla piattaforma;

b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:

1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;

3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;

4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di mancato recapito nell'apposita area della piattaforma.

8. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 11, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.

9. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni il deposito telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

10. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario, di pari importo per tutte le amministrazioni e per qualsiasi tipologia di atto, sono fissate in misura non superiore ad 1 euro, sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma.

Il regolamento di cui al comma 11 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

11. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e depositano telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 5, secondo periodo;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici depositati e resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari possono attivare il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 4, secondo periodo del presente articolo;

i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui, anche in ragione della natura o condizione dei destinatari, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo;

j) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali o locali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;

k) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 10;

l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

12. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissata la data a partire dalla quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

13. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale l'amministrazione che abbia aderito alla piattaforma di cui al comma 1 è obbligata ad effettuare le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima.

14. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Nucleo per il monitoraggio della utilizzazione e della funzionalità della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione", a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo della piattaforma e segnalare ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio. Con lo stesso decreto di cui al comma 13 è disciplinata la composizione del Nucleo di cui al precedente periodo. Ai componenti del Nucleo non è riconosciuto alcun compenso, indennità aggiuntiva, rimborso spese o gettone di presenza. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal Titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis;

c) agli atti e ai destinatari individuati dai regolamenti di cui al comma 11.

16. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

17. Sino alla data individuata ai sensi del decreto di cui al comma 13, le amministrazioni aderiscono facoltativamente alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, secondo quanto previsto dal medesimo decreto di cui al comma 13.

18. Le pubbliche amministrazioni adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

47.0.21 (testo 2)

VERDUCCI, MANCA, ERRANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuto a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 213,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 50.**50.0.4 (testo 2)**

URRARO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di contributo unificato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

''5-bis) Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere a), b) e c), attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999 e modificata dalla legge 91/2002.

5-ter) Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-quater) Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.'';

c) all'articolo 227-ter, primo comma, dopo le parole: ''da cui sorge l'obbligo'' sono inserite le seguenti: ''nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato'';

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: ''226 e 227'' sono inserite le seguenti: ''227-ter''».

Conseguentemente, all'articolo 99 comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2026» con le seguenti: «è

incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2026.».

Art. 52.

52.0.7 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Nuove disposizioni in materia di rating di legalità delle imprese)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza", sono soppresse».

52.0.9 (testo 2)

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di nomina dei soggetti incaricati della composizione della crisi d'impresa e della gestione e controllo nelle procedure concorsuali)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 352, comma 1, le parole: "comma 1, lettere *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*";

b) all'articolo 356, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di en-

trata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.'';

c) all'articolo 357, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea le parole: ''1° marzo 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020'';

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente: ''b) i casi e le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;'';

d) all'articolo 358, comma 3, alla lettera b), dopo la parola: ''personale'', è aggiunta la seguente: '' , efficiente''.

2. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'ampliamento delle iscrizioni in sede di primo popolamento ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.

Art. 55.

55.0.23 (testo 2)

BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati con indicazione per il trattamento delle malattie rare. Inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e per quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché per altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIF A tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri del-

l'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 50 milioni di euro'».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

55.0.125 (testo 2)

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, GRANATO, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti.

2. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli art. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura con risorse umane e strumentali dedicate. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in «Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica» e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui, nonché l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, di risorse umane da destinare alle specifiche esigenze della tecnostruttura di cui al comma.

4. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica

di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli art. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 158 milioni di euro per l'anno 2020, di 210 milioni di euro per l'anno 2021 e 158 milioni per l'anno 2022, di 166 milioni di euro per l'anno 2023, di 140 milioni di euro per l'anno 2024, di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», alla Tabella A, voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

55.0.148 (testo 2)

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis.

(Farmaci orfani e malattie rare)

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" aggiungere: ", dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri/armaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento europeo

(CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro»».

Art. 57.

57.2 (testo 2)

PICHELTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 57. - (*Opzione donna*) - 1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché.";

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 188 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

57.8 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" sono soppresse le seguenti: "a 59 anni";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le

parole: "dei lavoratori dipendenti", aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera b)", dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché””.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «64 milioni»;*
- b) *le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «155 milioni»;*
- c) *le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni»;*
- d) *le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «190 milioni»;*
- e) *le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «271 milioni».*

Art. 58.

58.0.8 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

3. A gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

6. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 385 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

sopprimere l'articolo 31;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

58.0.49 (testo 2)

PICCHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2».

Art. 60.

60.28 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma

4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6; della legge n. 47 del 28 febbraio 1985».

60.50 (testo 2)

PIRRO, L'ABBATE, MATRISCIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dell'ambiente»;*

- *al Capo VI, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ambiente»;*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

60.82 (testo 2)

MOLLAME, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare i necessari controlli nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, per le spese di funzionamento degli organismi operativi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n.

25, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 3.500.000;

2021: – 3,500.000;

2022: – 3.500.000.

60.0.66 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

''Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi''.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018; n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

60.0.80 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Disposizioni in materia di accessi ai fondi rustici)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali agricole nelle aree montane e la permanenza in tali aree dei soggetti professionalmente dediti all'esercizio delle predette attività, nei Comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai medesimi soggetti per i quali non trova applicazione il suddetto esonero, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

60.0.92 (testo 3)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)*

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituita, al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale, individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare, di concerto la Conferenza stato-regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

60.0.104 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito in legge 21 maggio 2019, n. 44 è rifinanziato per 5 milioni euro nel 2020, 5 milioni di euro nel 2021, 50 milioni di euro nel 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

''1 *bis*. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase del reimpianto di olivi o di altre colture arboree''.

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

''4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni».

60.0.123 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, istituisce la ''Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqua-

lificazione dell'edilizia scolastica'', posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, in raccordo con il Ministro dell'istruzione. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.141 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro è delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative il pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni 11», con le seguenti: «199 milioni».

60.0.152 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)*

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di messa in sicurezza del territorio, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, istituisce la "Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tramite un'apposita struttura di missione che garantisca il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.159 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di fronteggiare i danni al settore agricolo e della silvicoltura e i conseguenti oneri causati dalla diffusione incontrollata di fauna selvatica, e per garantire la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un fondo presso il Ministero della difesa con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane.

2. Il contenimento della fauna selvatica di cui al comma 1, esercitato selettivamente, viene praticato da regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta. I piani di contenimento sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché delle provincie e degli Enti locali interessati, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – ;

2022: – .

60.0.162 (testo 2)

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, una quota delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, in misura non inferiore a 10 milioni di euro, da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, è destinata alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2, sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

60.0.163 (testo 2)

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, una quota delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro, da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, è destinata alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

Art. 63.

63.0.43 (testo 3)

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI, D'ARIENZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 235 milioni di euro per l'anno 2022, di 275 milioni di

euro ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 65.

65.0.5 (testo 2)

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila ed al comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modifiche, con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, il personale assunto dal comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere a valere sulle somme stanziata dalla Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al comune dell'Aquila e al comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comune dell'Aquila ed il comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 69.**69.0.14 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Proroghe mutui Sisma Emilia)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205 del 2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 72.**72.7 (testo 2)**

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, LA MURA

*Apportare le seguenti modifiche:**a) dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando quanto già disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente, in particolare dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché quanto disposto in tema di individuazione degli ambiti territoriali delle centrali di committenza costituite mediante aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, procede alla ricognizione delle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale per l'acquisizione di lavori e alla conseguente aggregazione sulla base dei seguenti criteri:

- 1) presenza di popolazione residente, anche se in comuni contigui, di almeno 100.000 abitanti;
- 2) estensione su superficie complessiva di almeno 500 km quadrati»;

b) sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213.585.000 euro per l'anno 2020, di 304.585.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.585.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339.585.000 euro per l'anno 2025 e di 420.585.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026».

72.14 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, ZULIANI

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 412.030 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 78.

78.6 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

L'articolo è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 332.600.000;
2021: – 387.400.000;
2022: – 378.800.000;
2023: – 369.600.000;
2024: – 362.900.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

78.0.8 (testo 2)

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 143 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «71 milioni»;

b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «162 milioni»;

e) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «232 milioni»;

d) le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «197 milioni»;

e) le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «278 milioni»;

Art. 79.**79.24 (testo 2)**

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432», inserire il seguente capoverso: «o che contengano almeno il 50 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del D.M. 21.03.1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal D.M. 18.05.2010 n.113, è eliminato».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «204»;*
 - b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «295 milioni»;*
 - c) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «365 milioni»;*
 - d) le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni»;*
 - e) le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «411 milioni».*
-

79.43 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Sono altresì considerati MACSI» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «immessi sul territorio nazionale».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «209»;*
 - b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni»;*
 - c) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «370 milioni»;*
 - d) le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «335 milioni»;*
 - e) le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «416 milioni».*
-

79.53 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 5, sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» con le parole: «qualificati come».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «209»;*
 - b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni»;*
 - c) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «370 milioni»;*
 - d) le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «335 milioni»;*
 - e) le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «416 milioni».*
-

79.55 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 7, dopo le parole: «di materia plastica» inserire le seguenti: «non riciclata post-consumo, sia di provenienza rifiuto urbano che speciale».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 200 milioni annui a decorrere del 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «14 milioni»;*
- b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «105 milioni»;*
- c) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «175 milioni»;*
- d) le parole: «340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;*
- e) le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «221 milioni».*

Art. 84.**84.10 (testo 2)**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al punto 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: «ricavi» aggiungere le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37».

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 150 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

84.11 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, Pietro PISANI

Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

”36-bis. La disciplina di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali”».

84.0.4 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

1. Al fine di evitare i danni derivanti dai mancati guadagni a causa della riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, gli editori hanno diritto alla corresponsione di un compenso nei casi in cui si realizzi la suddetta riproduzione.».

Art. 88.**88.3 (testo 2)**

DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 100 milioni annui per il triennio 2020 - 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «114 milioni»;*

b) *le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «205 milioni».*

88.4 (testo 2)

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, LA PIETRA

Sostituito l'articolo dal seguente:

«Art. 88. - (Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti) - 1. È introdotta per il periodo d'imposta 2020 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

88.14 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «2406,2 milioni di euro per il 2021 e 2650 milioni di euro per il 2022».

88.16 (testo 2)

MASINI, FERRO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «2406,2 milioni di euro per il 2021 e 2650 milioni di euro per il 2022».

88.17 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 57, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

») per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 Euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

88.18 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «eccedenti l'importo di 30.000» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, possono accedere al regime forfettario per l'importo pari alla differenza tra quanto percepito per redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e l'importo limite del regime forfettario è pari a euro 65.000».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

88.20 (testo 2)

LANZI, GIROTTI, PUGLIA, FENU, GAUDIANO

Al comma 2, lettera d), capoverso «d-ter)», sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «45.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 35.000.000.

88.0.14 (testo 2)

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera c), comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera b), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 89.

89.15 (testo 2)

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Misure per il rilancio dei piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «"mercati regolamentati"» sono aggiunte le seguenti: «"aventi una capitalizzazione massima di un miliardo di rilevata al 31 dicembre di ciascun anno solare"». All'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, dopo le parole: "venture

capital», sono aggiunte le seguenti: », o *private equity* non acquistato sul mercato secondario»».

Art. 91.

91.4 (testo 2)

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

Art. 94.

94.10 (testo 2)

COLLINA

Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.0.7 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBİ, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Abolizione "super-bollo" auto)

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati complessivamente in 218,3 milioni di euro annui, si provvede:

a) per il 2020:

i. quanto a 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

ii. quanto a 18,3 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 2.2 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale", di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 95.**95.18 (testo 2)**

PARRINI

Al comma 7, dopo le parole: «È riservato allo Stato il» inserire le seguenti: «90 per cento del».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

95.42 (testo 2)

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.0.13 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sclassificazione dei beni gravati da diritto di uso civico)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione del territorio di cui alla presente Legge, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, entro centoventi giorni dalla data- di entrata in vigore della presente legge le Regioni, previa in-

tesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, individuano con proprio atto i beni collettivi che abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

2. L'atto di cui al comma 1 è predisposto dalla Regione sulla base della ricognizione svolta dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva o, in mancanza, dai comuni con amministrazione separata, di seguito denominati enti gestori.

3. La Regione, sulla base dell'atto di cui al comma 1, promuove la sclassificazione dei beni connessa all'alienazione. A tal fine gli enti gestori presentano una richiesta motivata alla Regione che rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di autorizzazione alla alienazione. Qualora il bene in questione sia stato oggetto di contratti di compravendita, stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Regione rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di convalida dell'alienazione.

4. Per effetto della sclassificazione di cui al comma 3 i beni sono trasformati in allodio».

Art. 99.

99.0.8 (testo 3)

CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, STEFANI, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondi in materia sanitaria)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, è assegnato un contributo di 2,8 milioni di euro annui all'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

2. Al fine di implementare le risorse a favore della ricerca per i medicinali sperimentali e per le terapie innovative per le malattie rare, al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera a) le seguenti parole: "una speranza di vita, in attesa della commercializzazione," sono sostituite dalle seguenti: "una evidenza possibile di cura".

3 All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 101.**101.1 (testo 2)**

ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato » Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. A tale fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.";

b) il comma 768 è abrogato».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

Art. 112.

112.1 (testo 2)

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«Ai fini dell'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, il Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementato di euro 250 milioni annui per il triennio 2020 - 2022».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 18,10 alle ore 19,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria

120^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Alessandra Venturelli, fondatrice e presidente dell'Associazione Grafica-Mente e dell'Associazione Italiana Disgrafie e docente presso l'Università degli studi di Ferrara.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione della professoressa Alessandra Venturelli

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 ottobre.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Ha quindi la parola la professoressa VENTURELLI, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (*FI-BP*), Orietta VANIN (*M5S*) e Loredana RUSSO (*M5S*).

Risponde la professoressa VENTURELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia la professoressa Venturelli e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS (n. 348)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta del 19 novembre.

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) presenta e illustra una proposta di risoluzione, a conclusione dell'affare assegnato in titolo (*pubblicata in allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame è rinviato a una seduta che sarà convocata la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 348

La 7^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

la Commissione ha svolto un’ampia attività conoscitiva finalizzata ad approfondire le diverse istanze di revisione dei parametri e criteri che regolano il funzionamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonché le criticità e le eventuali proposte di modifica dei criteri di riparto del medesimo Fondo, attraverso il confronto con le diverse realtà operanti nel settore: dalla musica, al teatro, alla danza, alle attività circensi;

preso atto che:

con riferimento al Documento conclusivo della richiamata indagine conclusiva – *Doc. XVII*, n. 1, qualsiasi intervento di riforma del funzionamento del FUS deve muovere dal riconoscimento del valore e della portata delle attività inerenti il mondo dello spettacolo in termini di diffusione e trasmissione culturale, aggregazione sociale e valorizzazione del territorio;

valutato che:

appare necessario, oltreché opportuno, garantire la massima trasparenza in tutte le fasi che riguardano detto funzionamento (ammissione delle istanze, attribuzione dei punteggi, erogazione dei contributi), anche mediante l’introduzione di una forma di monitoraggio costante sulle realtà finanziate e sui requisiti, in modo da evitare rendite di posizione e garantire un’adeguata qualità delle attività finanziate;

considerato che:

da tempo gli spettacoli circensi tradizionali hanno abbandonato lo spazio «circolare» e i codici che ne avevano decretato la fortuna in epoca moderna, dal diciottesimo secolo in avanti, quando le antichissime discipline acrobatiche insieme con le arti comiche ed equestri si fusero in un’unica rappresentazione;

il circo continua a essere apprezzato per i suoi noti contenuti artistici anche se rispetto all’uso degli animali si è levata, con consapevolezza e sensibilità crescenti, la protesta dei cittadini e la disaffezione del pubblico;

per imparare gli esercizi dello spettacolo gli animali subiscono addestramenti generalmente basati su coercizioni fisiche e psichiche;

le loro esibizioni sono il risultato di una serie di azioni di coercizione continuate la cui conseguenza ultima è una distorsione del rapporto uomo-animale;

importanti sentenze della Corte di cassazione hanno sancito la continuità giurisprudenziale con le precedenti pronunce sulle disposizioni, ora riformate, in materia di maltrattamento di animali, di cui alle fattispecie penalmente sanzionate dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e dal novellato articolo 727 del Codice penale sul maltrattamento di animali;

le stesse amministrazioni comunali, in attesa di una legge che ne bandisca l'utilizzo, si sono provviste di precise ordinanze che regolamentano la detenzione degli animali. Si osserva a margine che tali disposizioni si rifanno a precise norme costantemente violate;

l'Italia sembra avere il più alto numero di condanne per i circhi tra i Paesi membri dell'Unione europea;

il decreto ministeriale 27 luglio 2017, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, prefigura l'ipotesi di circo senza animali e richiede espressamente, a pena di inammissibilità, che la domanda di contributo presentata dalle imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo sia corredata dalla dichiarazione di non aver riportato condanne definitive per i delitti in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali;

valutato infine che:

i citati criteri di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo posti a tutela degli animali, di cui all'articolo 30 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, costituiscono uno strumento positivo che occorre tuttavia integrare valorizzando maggiormente le ipotesi di dismissione dell'utilizzo degli animali;

autorevoli soggetti auditi dalla 7^a Commissione hanno sottolineato le ragioni che sottostanno alla generale crisi del settore circense e a una crescente precarietà, viepiù aggravata dalle accuse di maltrattamento agli animali mosse da aree sempre più vaste dell'opinione pubblica;

riepilogate sinteticamente le posizioni espresse dai soggetti auditi, quali:

l'Ente Nazionale Circhi, il quale dopo aver ribadito il ruolo e l'importanza culturale, artistica e imprenditoriale dello spettacolo circense, e richiamata l'attenzione su una serie di problematiche generali, da tempo inerenti le attività circensi, si è dichiarato a favore di una rigorosa regolamentazione della presenza degli animali nei circhi non condizionata da una ideologizzata eliminazione della loro presenza. Sul tema dell'utilizzo degli animali l'Ente ha informato la Commissione di aver già spontaneamente prodotto un regolamento per l'educazione e l'esibizione degli animali nei circhi finalizzato a dare uno strumento utile per certificare gli standard relativi al benessere degli animali nell'impiego degli stessi; allo stesso tempo ha rammentato che il processo spontaneo di graduale ri-

duzione e razionalizzazione della presenza degli animali nei circhi è già in atto;

la LAV Onlus, la quale ha affermato con chiarezza la sua posizione ormai consolidata da anni: vietare l'utilizzo degli animali nei circhi e favorire invece la riconversione degli spettacoli e il sostegno alle attività artistiche umane. A supporto di tale posizione si è più volte richiamato l'orientamento normativo in tal senso di molti Paesi, anche membri UE e la linea politica del precedente Governo che anche con riferimento al disegno di legge «*Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio*» esprimeva la volontà del superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi; volontà confermata, da ultimo, anche dall'attuale Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ai fini dunque del superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e nell'ottica di una ridefinizione dei criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi del FUS, la LAV Onlus ha chiesto che non sia più finanziato l'utilizzo degli stessi ma anzi si sostenga la riconversione dei numeri e delle attività circensi, con l'auspicio che tale riconversione avvenga al più presto anche in conseguenza della crisi economica, finanziaria, occupazionale e di pubblico del settore circense che rende necessario un rinnovamento orientato verso forme di circo contemporaneo che non prevedano appunto l'utilizzo di animali;

la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), la quale ha ribadito, come già nell'audizione svolta nel 2017, che è necessario garantire la salute e il benessere degli animali, nonché la salute pubblica, e ha sottolineato di volere adottare in tal senso un approccio scientifico mettendo a disposizione le conoscenze scientifiche acquisite in materia di rapporto uomo – animale tipico delle attività circensi tradizionali che oltre ad essere anacronistiche propongono una visione distorta del suddetto rapporto, senza tenere in considerazione il rispetto delle esigenze etologiche degli animali. La FNOVI ha richiamato inoltre l'attenzione su tutti quei fattori «stressogeni» tipici degli spettacoli circensi che influiscono notevolmente sul benessere animale e si dichiara dunque contraria alla detenzione degli animali per scopi ludici dell'uomo;

esaminati i contributi scritti pervenuti da altri soggetti non auditi direttamente dalla 7^a Commissione, quali:

la Federazione europea detentori animali esotici (FEDEA), la quale si è dichiarata a favore del mantenimento dell'utilizzo degli animali nei circhi attraverso una corretta regolamentazione e dando agli operatori del settore la possibilità di gestire i Centri di recupero degli animali dimessi e/o anziani. In linea generale FEDEA ha chiesto una regolamentazione del settore circense attraverso una collaborazione costruttiva con gli imprenditori del settore;

Club amici del circo, che si è espresso a favore di un percorso di crescita e progresso in materia di animali nei circhi basato su criteri scientifici e oggettivi e finalizzato «a regolamentare senza vietare individuando

i modi adeguati per lavorare con gli animali in funzione del loro benessere, rifiutando il pregiudizio «addestramento=maltrattamento»;

il Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), che ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare il benessere degli animali presenti nei circhi sulla base di parametri metabolici e sull'osservazione oggettiva e in tempi giusti. Tale valutazione dev'essere libera da condizionamenti ideologici e convinzioni personali e tenere conto del legame affettivo che viene a crearsi tra uomo e animale nonché delle conseguenze, in termini di benessere fisico e psicologico, generate dalla separazione;

ritenuto dunque che occorranza interventi espressamente mirati alla promozione di uno spettacolo che, pur nel rispetto della tradizione, sappia contaminare le diverse arti, adeguandosi ai tempi e recepire quei valori che costituiscono ormai uno *standard* di civiltà, tra cui, *in primis*, il diritto alla libertà per gli animali, siano essi nati in cattività o prelevati in natura;

ricordato che il circo senza animali è già diffuso e gode da tempo di grande prestigio: basti pensare al tanto conosciuto quanto celebrato *Cirque du soleil*;

impegna il Governo:

a valutare, nell'ambito di un processo di revisione dei criteri di assegnazione dei contributi del FUS e nelle more dell'approvazione di provvedimenti normativi che prevedano il superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi, l'opportunità di disincentivare i circhi che utilizzano animali e che non si impegnino a non acquisirne di nuovi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDA
CONDARIA SUPERIORE LARGO BRODOLINI DI POMEZIA E DELL'UNIONE CATTOLICA
ITALIANA INSEGNANTI, DIRIGENTI, EDUCATORI, FORMATORI (UCIIM) IN
RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 244 (ESAMI DI STATO CONCLUSIVI
DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

121^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la FLC CGIL, il segretario nazionale Giuseppe Di Lullo e il membro del centro nazionale Annunziato Russo; per la CISL Università, il segretario generale Francesco De Simone Sorrentino, il segretario nazionale Domenico Carlomagno e il segretario nazionale Olga Beffa; per la Federazione UIL Scuola RUA il dirigente sindacale Claudio Amicucci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo,

e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti della FLC CGIL, della CISL Università e della Federazione UIL Scuola RUA

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Hanno quindi la parola il dottor DI LULLO, il signor RUSSO, il dottor DE SIMONE SORRENTINO e il dottor AMICUCCI, che svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori MARILOTTI (*M5S*), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e il presidente VERDUCCI (*PD*).

Rispondono il dottor DI LULLO, il dottor DE SIMONE SORRENTINO e il dottor AMICUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della FLC CGIL, della CISL Università e della Federazione UIL Scuola RUA e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna e quelle che saranno successivamente trasmesse saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stata assegnata alla Commissione, per il parere al Governo, la proposta di nomina di un consigliere delegato

della Fondazione «Istituto nazionale per il Dramma antico», proposta di nomina n. 39, e che il termine per esprimere il parere è il 16 dicembre.

Avverte quindi che l'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo di tale proposta di nomina.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 13,10

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO, DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTE-
TRIONALE, DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLI-
CHE PER IL VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA E DEL-
L'ANCE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ RE-
LATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL MO.S.E.*

Plenaria

106^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

*Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Mi-
cheli, accompagnata dal dottor Mauro Antonelli, capo della Segreteria
tecnica, e dalla dottoressa Alessandra Calise, capo Ufficio stampa.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COLTORTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il ministro DE MICHELI riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori ASTORRE (*PD*), SANTILLO (*M5S*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione conviene sull'opportunità di organizzare il dibattito riservando 15 minuti a ogni Gruppo.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori D'ARIENZO (*PD*), NENCINI (*IV-PSI*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), SANTILLO (*M5S*), LUPO (*M5S*), CIOFFI (*M5S*), FEDE (*M5S*), SANTANGELO (*M5S*), DE FALCO (*Misto*), RUSPANDINI (*FdI*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), ASTORRE (*PD*), FERRAZZI (*PD*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), CORTI (*L-SP-PSd'Az*), LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) e VONO (*IV-PSI*).

Il ministro DE MICHELI replica agli interventi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 18.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria**85^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARI ASSEGNATI**Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che dopo un ampio ciclo di audizioni, conclusosi il 29 ottobre 2019, nella scorsa seduta la relatrice Fattori ha presentato una proposta di risoluzione.

Passa quindi la parola ai senatori che desiderano intervenire.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) stigmatizza l'assenza del Governo in Commissione, sottolineando come la presenza di un suo rappresentante nella discussione dell'affare assegnato in titolo sarebbe quanto mai opportuna.

Il presidente VALLARDI, pur ritenendo comunque auspicabile la partecipazione di un rappresentante del Governo alla seduta, fa presente tuttavia che, a norma di Regolamento, tale presenza non è condizione di validità della procedura. Sottolinea, peraltro, come il Governo sia stato invitato ad assistere ai lavori della Commissione.

Dopo un intervento della relatrice FATTORI (*Misto*) diretto a sollecitare i senatori a trasmettere eventuali osservazioni alla proposta di risoluzione presentata nella scorsa seduta al fine di integrarne i contenuti, i

senatori del Gruppo di Forza Italia abbandonano i lavori della Commissione in segno di protesta per l'assenza di un rappresentante del Governo.

La senatrice ABATE (*M5S*) sottolinea come la presenza di un rappresentante del Governo in sede di discussione su una proposta di risoluzione non è comunque necessaria per lo svolgimento della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche connesse al tema dei cambiamenti climatici con particolare riferimento al loro impatto sul settore agricolo (n. 355)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando come l'agricoltura e la zootecnia contribuiscono al cambiamento climatico e, a loro volta, ne subiscono gli effetti. L'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'agricoltura e dalla zootecnia e a rivedere i propri sistemi di produzione del cibo, ma il cambiamento climatico non è che una delle pressioni cui l'agricoltura è sottoposta: vista la crescente domanda mondiale e la corsa per l'accesso alle risorse, la produzione e il consumo di alimenti nell'UE dovrebbero essere considerati in un contesto più ampio, onde creare le necessarie connessioni tra agricoltura, energia e cambiamento climatico e porre in essere strategie efficaci e durature.

Il contributo dell'agricoltura e della zootecnia al cambiamento climatico consiste nell'emissione di gas serra nell'atmosfera in tutte le fasi del processo alimentare: produzione, conservazione, lavorazione, confezionamento, trasporto, preparazione e consumo.

In particolare, l'agricoltura e la zootecnia contribuiscono a rilasciare quantità significative di metano e protossido di azoto, due potenti gas serra. Il primo viene prodotto dal bestiame durante la digestione, a causa della fermentazione enterica, ma può anche fuoriuscire dal letame e dagli scarti organici che finiscono nelle discariche. Il secondo viene emesso come prodotto indiretto dell'uso di fertilizzanti organici a base di azoto minerale.

Nel 2012, l'agricoltura e la zootecnia contribuivano al 10 per cento delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'UE, una percentuale ridotta del 24 per cento rispetto ai dati del 1990, grazie a una diminuzione significativa del numero dei capi di bestiame, a un più efficiente ricorso ai fertilizzanti e a una migliore gestione del letame. Nel resto del mondo, tuttavia, si è registrata una tendenza di segno opposto: tra il 2001 e il 2011, le emissioni globali provenienti dall'agricoltura e dall'allevamento sono cresciute del 14 per cento. Un aumento concentrato in diversi Paesi in via di sviluppo, a causa dell'accrescimento della produzione agricola complessiva, innescato da una maggiore domanda di prodotti alimentari e da

modifiche nelle dinamiche di consumo del cibo a seguito di un aumento del reddito.

In considerazione delle tendenze sopra illustrate, l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) ritiene improbabile un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra provenienti dal settore agricolo. Un ulteriore margine di riduzione potrebbe comunque essere ricavato tramite una migliore integrazione di tecniche innovative e metodi di produzione, quali, ad esempio, i metodi di cattura del metano proveniente dal letame, un ricorso più efficiente ai fertilizzanti, nonché una produzione di carne e latticini meglio organizzata (cioè con la riduzione di emissioni per unità di cibo prodotto).

La riduzione dei gas a effetto serra dovrebbe passare anche attraverso una modifica delle abitudini di consumo: va infatti tenuto conto che la carne e i prodotti caseari hanno l'impatto maggiore in termini di produzione di carbonio e consumo di materie prime e acqua per chilogrammo di cibo; inoltre il bestiame e la produzione di mangime generano, in termini di emissioni di gas serra, rispettivamente più di 3 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente.

Riguardo agli effetti del cambiamento climatico sull'agricoltura, l'innalzamento delle temperature atmosferiche ha già influito significativamente sulla durata della stagione vegetativa in ampie aree dell'Europa. Ad esempio, i cereali maturano e vengono raccolti con diversi giorni di anticipo rispetto al passato. Si tratta di cambiamenti che si potrebbero verificarsi in misura crescente e in un numero sempre maggiore di regioni.

In generale, nell'Europa settentrionale la produttività agricola potrebbe aumentare grazie al prolungamento della stagione vegetativa e del periodo in cui il suolo è libero dai ghiacci, e le temperature più elevate potrebbero anche consentire la coltivazione di nuovi prodotti. Al contrario, nell'Europa meridionale le ondate di calore estremo e la riduzione delle precipitazioni e dell'acqua disponibile influiranno sempre più negativamente sulla produzione agricola, che dovrebbe divenire inoltre sempre più variabile di anno in anno, a causa di eventi meteorologici estremi e di altri fattori quali la diffusione di parassiti e malattie.

I cambiamenti delle temperature e delle stagioni vegetative potrebbero infatti influire sulla proliferazione e diffusione di alcune specie, quali gli insetti, o di erbe infestanti e malattie, influenzando pesantemente sulla produzione agricola. Parte delle perdite potenziali può essere controbilanciata da alcune pratiche agricole quali, ad esempio, la rotazione delle colture in base ai periodi di disponibilità dell'acqua, la modifica delle date di semina a seconda dei modelli delle temperature e delle precipitazioni e la coltivazione di varietà agricole più adatte alle nuove condizioni (ad esempio, specie più resistenti al calore e alla siccità).

Nell'ambito dell'UE vi sono alcuni fondi, incluso il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) a sostegno agli agricoltori e ai pescatori nell'adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, sono state

destinate alla riduzione delle emissioni di gas serra provenienti dalle attività agricole altre risorse afferenti alla PAC.

Il *Report* dell'AEA *Climate Change Adaptation in the Agriculture Sector in Europe* fornisce un quadro aggiornato delle attività agricole nell'UE e del loro impatto sul cambiamento climatico.

Il 40 per cento del territorio dell'UE è destinato all'agricoltura e alla zootecnia. L'industria agricola e alimentare fornisce più di 44 milioni di posti di lavoro, e 22 milioni di persone sono impiegate direttamente nel settore. A causa del clima favorevole, delle competenze tecniche e della qualità dei prodotti, l'UE è uno dei principali produttori ed esportatori di prodotti agricoli a livello mondiale. Negli ultimi anni, il reddito agricolo dell'UE è generalmente cresciuto per effetto del progresso tecnologico, che ha portato a un significativo incremento in termini di produttività.

Le proposte per la nuova PAC 2021-2027 includono l'adattamento ai cambiamenti climatici tra gli obiettivi primari, da perseguire attraverso i piani strategici che gli Stati membri sono chiamati a sviluppare. Tuttavia, all'interno della nuova programmazione non mancano fattori che potrebbero sortire un effetto esattamente opposto. È per esempio il caso del sostegno accoppiato alla produzione di cotone in Stati membri con carenza di risorse idriche, che rischia di esacerbare ulteriormente lo sfruttamento eccessivo delle falde acquifere. Più in generale, le politiche agricole nazionali hanno tendenzialmente incrementato le aree irrigue, e il risparmio di acqua è raramente elencato tra le priorità da perseguire.

Gli aspetti più contraddittori del legame tra PAC e lotta ai cambiamenti climatici sono stati di recente oggetto di uno studio di valutazione commissionato dalla Commissione europea, dal quale emergono le seguenti considerazioni: per quanto concerne il primo pilastro della PAC, al di là degli effetti delle misure di *greening*, l'impatto globale dei pagamenti diretti sull'attenuazione dell'emissione di gas a effetto serra è modesto. «Sulla base della letteratura scientifica e degli studi in materia, si può concludere che il sostegno accoppiato porta a un aumento netto delle emissioni di gas a effetto serra. A lungo termine, l'adattamento climatico del settore agricolo necessiterà probabilmente di modificazioni d'insieme dei sistemi di produzione, per le quali andranno previste delle misure specifiche»; benché la gestione durevole delle risorse naturali e l'azione per il clima facciano parte sin dal 2014 degli obiettivi generali della PAC, le misure vere e proprie in essa incluse non sono state concepite allo scopo specifico di rispondere agli obiettivi climatici. Ciò nonostante, l'unico esempio di conflitto evidente tra le misure in materia di azione per il clima è la disponibilità di un sostegno accoppiato all'allevamento di ruminanti, che accresce le emissioni di gas a effetto serra senza comportare necessariamente delle forme di compensazione (come per esempio una migliore protezione dei terreni); le misure della PAC concepite per conseguire gli obiettivi climatici hanno uno scarso impatto sulla produzione nei settori considerati essenziali per lottare contro i cambiamenti climatici, e fino a

oggi non sono state concepite «per condizionare le modalità di consumo» o modificare le catene di approvvigionamento alimentare.

Il quadro delineato dall’Agenzia europea dell’ambiente e dalla Commissione è stato rafforzato e confermato dall’IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), che lo scorso 12 agosto ha reso pubblico un rapporto dal titolo «Cambiamento climatico e territorio», realizzato da 107 autori di 52 Paesi differenti che per tre anni hanno analizzato circa 7.000 pubblicazioni scientifiche in materia. Il rapporto – che mette al centro il territorio quale attore di contrasto al cambiamento climatico ma anche quale luogo dove lo stesso cambiamento climatico genera i suoi effetti – evidenzia come una migliore gestione del territorio può contribuire efficacemente ad affrontare i cambiamenti climatici, riducendo la produzione di gas serra ed aumentando la resilienza del territorio stesso: produzione sostenibile di cibo, gestione sostenibile delle foreste, gestione del carbonio organico nel suolo, conservazione degli ecosistemi, ripristino del territorio, riduzione della deforestazione e del degrado, riduzione della perdita e dello spreco di cibo.

La relatrice propone, in conclusione, di procedere a un ciclo di audizioni invitando i senatori a proporre i nominativi dei soggetti da audire.

La senatrice FATTORI (*Misto*) domanda se nella risoluzione con cui si concluderà la discussione dell’affare assegnato si proporranno modifiche alla PAC 2021-2027.

Il presidente VALLARDI fa presente che nella recente riunione interparlamentare delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti europei, svoltasi ad Helsinki lo scorso 27 e 28 ottobre e in cui è intervenuto in rappresentanza della Commissione, è stato messo in evidenza come uno degli aspetti caratterizzanti della riforma della PAC sarà, accanto all’aumento delle competenze attribuite ai singoli Stati, una particolare attenzione dedicata agli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, che rivestono un’importanza sempre più determinante per il settore agricolo.

La relatrice BITI (*PD*), dopo aver fatto presente che spetterà a tutta la Commissione individuare gli aspetti da affrontare nella risoluzione finale, sottolinea come il tema della riforma della PAC avrà un ruolo di rilievo nel prosieguo della trattazione dell’affare assegnato.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritiene vadano fissati preliminarmente gli obiettivi su cui focalizzare i lavori della Commissione. L’apporto della Commissione, infatti, sarebbe maggiormente utile qualora venisse concentrata l’attenzione sul modo in cui è possibile aiutare gli agricoltori ad affrontare le conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici. In caso contrario, affrontando discussioni teoriche sui cambiamenti climatici e sui loro effetti nel settore agricolo, il lavoro della Commissione risulterebbe privo di ogni interesse pratico per l’agricoltura italiana.

Il presidente VALLARDI, nel concordare con quanto testé affermato dal senatore La Pietra, ricorda di essere intervenuto proprio su tale argomento alla riunione di Helsinki per fare presente come sul tema dei cambiamenti climatici non sono possibili generalizzazioni e semplificazioni dirette a demonizzare il ruolo dell'agricoltura. Ritiene, piuttosto, che vada sottolineato come l'agricoltura possa, allo stato attuale, offrire un proficuo contributo al fine di ridurre la concentrazione di CO₂: ricorda, a titolo di esempio, come una pratica agricola tradizionale come il «sovescio» possa contribuire a fissare il CO₂ nel terreno e sia vista con favore anche dall'Unione europea, oltre che offrire un contributo al miglioramento paesaggistico dei territori.

Fa presente infine che, poiché con la riforma della PAC i finanziamenti al settore agricolo saranno indirizzati anche in funzione dell'obiettivo di riduzione della presenza di CO₂, al tema andrà dedicata massima attenzione.

La senatrice ABATE (*M5S*) ritiene importante che la Commissione svolga un approfondimento su tale argomento in quanto le ricadute sul settore agricolo dei cambiamenti climatici sono enormi. Sottolinea come, proprio a causa dei cambiamenti climatici, sia cambiata la geografia delle coltivazioni e che tale fenomeno, anche se si è verificato nel passato, negli ultimi anni ha subito una accelerazione intensa. Ritiene infine importante procedere ad una verifica sulle colture diffuse in un determinato territorio individuando se alcune di queste debbano essere abbandonate in quanto non più adatte proprio per il modificarsi delle caratteristiche climatiche.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che – secondo quanto emerso dall'audizione del Capo Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF svoltasi ieri – per avere un quadro più definito della PAC sarà necessario attendere gli esiti del vertice dei capi di Stato e di Governo del prossimo dicembre, in cui sarà presentata una proposta sul quadro finanziario pluriennale con l'indicazione delle cifre complessive del bilancio e delle principali voci di spesa. Fa presente in particolare che un ruolo centrale è rivestito dai cosiddetti «eco-schemi», sui quali non si è ancora giunti a un accordo riguardo il loro carattere più o meno obbligatorio. Ricorda che sul tema, mentre le Regioni si sono espresse in senso contrario rispetto ad un eco-schema a carattere obbligatorio per lo Stato membro, le organizzazioni di categoria risultano invece favorevoli a un eco-schema anche volontario. Ritiene pertanto che la Commissione con i propri approfondimenti possa fornire importanti indicazioni al Governo proprio sul tema degli eco-schemi, sottolineando peraltro come, nell'ambito della riforma della PAC, una parte dei fondi messi a disposizione dovrebbe essere legata anche alle conseguenze derivanti da calamità naturali.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che l'affare assegnato non possa che essere connesso con la riforma della PAC e sottolinea come

un aspetto centrale da trattare sarà quello del bilancio idrico, che riveste particolare importanza nel Mezzogiorno d'Italia e rispetto al quale, a proprio parere, dovrebbe essere subordinata l'erogazione dei fondi comunitari.

Anche il senatore MOLLAME (*M5S*) condivide le riserve espresse dal senatore La Pietra sulla necessità di non dilungare i lavori della Commissione in discussioni teoriche. Ritiene che troppo spesso all'agricoltura vengono attribuite responsabilità eccessive, con riferimento all'inquinamento e ai cambiamenti climatici, diversamente da quello che accade in altri ambiti verso i quali si manifesta tendenzialmente una maggiore tolleranza. Ritiene comunque fondamentale che anche l'agricoltura apporti il proprio contributo alla tutela dell'ambiente, facendo tuttavia presente che esistono anche delle componenti cicliche all'origine dei cambiamenti climatici di cui non si può non tenere conto.

La senatrice CALIGIURI (*FI-BP*) sottolinea come negli ultimi anni sono stati fatti importanti progressi diretti proprio a una maggiore salvaguardia ambientale nel settore agricolo. Ritiene che l'agricoltura vada considerata come un ambito amico dell'ambiente e ricorda anzi come fenomeni di dissesto idrogeologico si manifestano proprio quando le attività agricole in determinate aree vengono abbandonate.

Conclude sottolineando come rivestano un'importanza centrale la qualità e la sostenibilità delle produzioni agricole, come peraltro evidenziato anche nella audizione di ieri del Capo Dipartimento del MIPAAF soprattutto in un'ottica di ottimizzazione delle risorse provenienti dalla PAC.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 131)

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La senatrice BITI (*PD*), in sostituzione del relatore Taricco, riferisce alla Commissione facendo presente che lo schema di decreto in esame – sul quale la 9^a Commissione deve esprimere il prescritto parere al Governo entro il 9 dicembre 2019 – è stato emanato sulla base dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Tali disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, fondazioni ed altri organismi sono iscritti in

un'unica voce nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto in esame dispone appunto il riparto dei contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019. Nelle premesse dello schema, si indica che sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero vi è una disponibilità totale per il suddetto anno di euro 379.631, mentre i contributi che si intende assegnare, sulla base delle domande pervenute dai soggetti interessati, sono pari complessivamente ad euro 202.282.

Lo schema è corredato della relazione tecnica predisposta dal Ministero. Tale relazione precisa che la proposta di ripartizione delle risorse che verrebbe effettuata segue ad una procedura di selezione indetta con decreto dirigenziale MIPAAFT rivolta ad individuare «enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo». La Commissione all'uopo nominata ha quindi selezionato otto enti meritevoli di contributo, quantificando appunto in euro 202.282 l'importo complessivo da corrispondere a tali soggetti.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e di un allegato, contenente lo schema di riparto dei contributi, così suddivisi: Accademia Italiana della Vite e del Vino: euro 35.000; Società Italiana di Agronomia: euro 30.000; Università degli studi di Tuscia – Dipartimento DAFNE: euro 12.500; Comitato Italiano per l'Irrigazione e la Bonifica Idraulica: euro 60.000; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Ingegneria e trasformazioni alimentari: euro 8.500; Federazione Europea di Zootecnia (EAAP): euro 29.282; Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR): euro 14.000; Università degli Studi di Palermo – Dipartimento SAAF: euro 13.000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione agli atti comunitari nn. COM (2018) 392 def., COM (2018) 393 def. e COM (2018) 394 def. (proposte per la nuova politica agricola comune – PAC 2021-2027) del Capo Dipartimento delle politiche europee internazionale e dello sviluppo rurale del MIPAAF, nonché sull'affare assegnato n. 338 (problematiche del settore dell'apicoltura), di rappresentanti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), svoltesi nella giornata di ieri, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commis-

sione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria**101^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE ORTOLANI

La presidente MORONESE ricorda con profonda commozione la figura del senatore Ortolani, scomparso improvvisamente nella giornata di venerdì 22 novembre, sottolineandone il grande impegno da sempre profuso nella lotta per la tutela ambientale a fianco dei cittadini, la serietà e la passione professionale, il garbo e la disponibilità, per i quali era conosciuto in tutta Italia. Certa di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, esprime il proprio cordoglio alla famiglia e a quanti gli erano più vicini.

Invita infine a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento.

La Commissione osserva un minuto di silenzio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 129)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice Assuntela MESSINA (PD) illustra il provvedimento in titolo recante lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello

stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, sulla base dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo – nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato – degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti, prevedendo che il riparto dei contributi tra gli enti interessati venga annualmente effettuato con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto ministeriale provvede quindi a ripartire annualmente le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 13: Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, nell'ambito della missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Nel capitolo 1551 lo stanziamento complessivo di competenza per il 2019 risulta pari a 70,6 milioni di euro. Lo stanziamento da ripartire per il 2019 è pari a circa 4,1 milioni di euro (euro 4.102.413,00), in leggera diminuzione rispetto ai 4,3 milioni di euro ripartiti nel 2018. La quota di riparto per il 2019 alle diverse categorie di destinatari prevede erogazioni pari ad euro 1.888.000 per gli Enti parco nazionali, 921.000 per le Aree marine protette, 46.413 per il Fondo di premialità, 427.000 per le Convenzioni Cites e Bonn, 300.000 per il Parco delle colline metallifere Grossetane, 300.000 per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000 per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche.

Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa allegata allo schema, la procedura di riparto dei fondi disponibili tra i 24 Enti Parco nazionali, riconducibile al criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri, che risultano i medesimi rispetto a quelli adottati per lo schema di riparto del 2018: la superficie occupata da ciascun Parco; per i parchi dell'arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare; le superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1): si tiene conto pertanto dell'estensione complessiva delle superfici che presentano un particolare pregio naturalistico e che risultano sottoposte a speciali vincoli per la fruizione; il numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve affrontare.

Secondo quanto risulta dalla relazione e dalla tabella allegata allo schema di decreto in esame, sono state assegnate quote fisse pari a 65.000 euro, 85.000 euro e 103.000 euro, sulla base dei valori assunti

dai parametri suddetti, ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di ponderazione, che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri.

Relativamente al riparto della quota destinata alle 27 aree marine protette, pari a euro 921.000, la procedura individuata è identica all'anno precedente: le aree sono distinte in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo per le prime una quota fissa di 53.000 euro e per le altre di 23.000 euro.

Si ricorda che le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, istituite ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978, sono 10: Portofino, Miramare, Plemmirio, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Torre Guaceto, Capo Caccia-Isola Piana, Punta Campanella, Porto Cesareo, Capo Carbonara, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre.

Per le aree marine nazionali, il documento richiama il modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare il monitoraggio delle politiche di settore per le diverse aree di intervento, e la programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, nonché l'eco-rendicontazione naturalistica, volta ad individuare indicatori di efficacia di gestione rispetto alle finalità istitutive.

Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie, e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione – CITES), lo schema di decreto in esame assegna complessivamente 427.000 euro.

Per la voce «Fondo di premialità» la relazione allegata allo schema sottolinea che la quota ripartita, pari ad euro 46.413, è da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti, ovvero per la compensazione di eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 300.000, 300.000 e 220.000. Tali Parchi, sorti per effetto di un'apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004 e compatibilmente con le necessità riferite agli Enti Parco nazionali e alle Aree Marine Protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al rappresentante del Governo i motivi della diminuzione delle risorse disponibili rispetto al 2018.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) chiede al rappresentante del Governo di fornire informazioni più dettagliate sul riparto e sull'utilizzazione delle risorse stanziato per le convenzioni Bonn e CITES.

La PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Esame e rinvio)

Il relatore QUARTO (*M5S*) ricorda preliminarmente che, nel giugno del 2017, il Consiglio dello *European Center for medium weather Forecast* ha deciso all'unanimità che il Centro Elaborazione dei dati Meteorologici più grande del mondo dovesse essere collocato presso il Tecnopolo di Bologna. A tal fine si è resa necessaria la riconduzione ad unità del sistema meteorologico nazionale appartenente, oggi, a diversi attori pubblici anche al fine di creare una unica rappresentanza nei rapporti internazionali.

I commi da 551 a 560 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 hanno quindi previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», stabilendo gli aspetti essenziali della relativa disciplina, stanziando le risorse necessarie, nonché demandando ad un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione dell'assetto organizzativo.

Il presente atto del Governo contiene il predetto regolamento e si compone di 16 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 disciplina l'organizzazione, le misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia dell'Agenzia.

L'articolo 2 disciplina il coordinamento delle attività dell'Agenzia anche al fine di supportare le autorità statali e regionali ed in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Essa, a tal fine, può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, con gli enti, gli organismi e le strutture a rete per la protezione dell'ambiente nonché con soggetti privati che svolgono senza fini di lucro un'attività operativa ed erogano prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico detti «enti meteo».

L'articolo 3 precisa che l'agenzia assicura, alle forze armate, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale.

L'articolo 4 stabilisce che l'Agenzia è titolare e responsabile dei propri dati e delle proprie previsioni meteorologiche.

All'articolo 5 rubricato «attività di ricognizione», al comma 1, si prevede che in relazione agli esiti delle attività di prima ricognizione, l'agenzia col consenso degli interessati, procede alla confluenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ovvero alla disciplina delle attività di collaborazione mediante apposite convenzioni.

L'articolo 6 indica i criteri in base ai quali deve essere organizzata l'Agenzia quali: autonomia e responsabilizzazione; semplificazione e flessibilità organizzative; valorizzazione delle risorse umane; previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

L'articolo 7 precisa che il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti sono gli organi che compongono l'Agenzia.

L'articolo 8 disciplina l'istituzione del comitato tecnico- scientifico e può essere istituito, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, dal direttore su proposta del comitato di indirizzo

L'articolo 9 precisa che l'Agenzia si avvalga dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 10 prevede che l'Agenzia si avvalga del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 11 suddivide in quattro aree l'Agenzia: attività operative; infrastrutture osservative e informatiche; ricerca e sviluppo; amministrazione, personale, comunicazione e formazione.

L'articolo 12 prevede che al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All'articolo 13 si introduce la disciplina del reclutamento del personale dell'Agenzia e prevede, al comma 1, che esso venga effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni e sia posto in essere con provvedimento del direttore.

L'articolo 14 dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore, tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire.

L'articolo 15 disciplina la stipula delle convenzioni di sistema con gli Enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici.

L'articolo 16 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

Plenaria**102^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente***MORONESE**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 129)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene la senatrice LA MURA (*M5S*) la quale sottolinea che le misure contenute nell'atto del Governo in esame possono essere valutate compiutamente solo ove inserite nel complessivo ambito della Strategia nazionale per la tutela della biodiversità, nel quale riveste ovviamente un'importanza centrale la valorizzazione dei parchi nazionali e delle aree protette. In questa prospettiva va altresì segnalata l'esigenza di un approccio organico alle problematiche in questione che consenta di integrare, nella gestione delle medesime, anche le esigenze proprie del mondo agricolo.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*), la relatrice Assuntela MESSINA (*PD*) richiama i criteri per la ripartizione delle risorse oggetto dell'atto del Governo in esame, criteri ai quali ha già fatto riferimento nel suo intervento nella seduta antimeridiana odierna.

La presidente MORONESE comunica che il rappresentante del Governo ha trasmesso alla Commissione una documentazione dalla quale risultano gli elementi informativi richiesti dai senatori Bruzzone e Pazz-

glini nella seduta antimeridiana odierna, documentazione che è posta a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Prende quindi la parola il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) il quale, alla luce della documentazione prodotta dal Governo, prende atto innanzitutto della riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del ministero dell'ambiente per l'anno 2019, il cui riparto è oggetto dell'atto del Governo in titolo. Più specificamente, il senatore chiede al Rappresentante del Governo quale sia l'utilizzazione delle risorse destinate all'implementazione della Convenzione di Bonn. Infine, con riferimento alle considerazioni svolte dalla senatrice La Mura, coglie l'occasione per sottolineare come la sua parte politica sia assolutamente contraria a qualunque approccio che intenda subordinare in senso squilibrato le esigenze dell'agricoltura a quelle della conservazione ambientale.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Bruzzone e, inoltre, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione specificamente sulla situazione degli Enti parco del Gran Sasso Monti della Laga e dei Monti Sibillini, i cui territori hanno subito conseguenze negative di notevole portata a seguito degli eventi sismici che li hanno interessati. Sottolinea al riguardo l'esigenza di interventi specifici e mirati per porre rimedio alle predette conseguenze.

Il sottosegretario di Stato MORASSUT precisa in primo luogo, per quanto concerne la Convenzione di Bonn, che le risorse stanziare sono in realtà quelle necessarie per l'ordinaria attuazione della Convenzione medesima mentre, per quanto attiene agli Enti parco del Gran Sasso Monti della Laga e Monti Sibillini, evidenzia come gli stanziamenti ad essi relativi, previsti dall'atto del Governo in esame, siano stati determinati – e non avrebbe potuto essere diversamente – in applicazione di quei criteri oggettivi sui quali si è diffusamente soffermata la relatrice nella sua esposizione introduttiva nella seduta antimeridiana odierna.

La presidente MORONESE evidenzia, in merito ai due Enti parco ai quali ha fatto riferimento il senatore Pazzaglini, che nella seduta dello scorso 29 gennaio il rappresentante del Governo già ebbe modo di evidenziare che, con separati provvedimenti, erano stati finanziati interventi specifici a sostegno di entrambi i predetti parchi per un importo complessivo di un milione e 600 mila euro, ai quali dovevano aggiungersi 445 mila euro derivanti dalla rimodulazione di precedenti finanziamenti non impiegati.

La relatrice Assuntela MESSINA (*PD*) propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) annuncia l'astensione della sua parte politica, dichiarandosi tra l'altro non soddisfatto della risposta

fornita dal rappresentante del Governo, per quanto riguarda le risorse destinate all'attuazione delle Convenzione di Bonn.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*), nel concordare con le considerazioni testé svolte dal senatore Bruzzone, annuncia l'astensione della sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è infine posta ai voti e approvata la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta, già prevista per domani, giovedì 28 novembre 2019, alle ore 10,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

S. 1421, approvato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA (*M5S*), *relatrice* ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell’*iter* alla Camera, nella seduta del 26 giugno 2019, con un parere favorevole con un’osservazione. Il parere evidenziava come il provvedimento appia riconducibile principalmente alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione indica tra le materie di legislazione concorrente. Rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Per questi motivi, l’osservazione contenuta nel parere invitava a considerare la possibilità di prevedere un’intesa in sede di Conferenza unificata, anziché un parere, ai fini dell’adozione del piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, di cui all’articolo 2. Ricorda che tale osservazione è stata recepita.

Tra le ulteriori modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, segnala che, sempre all'articolo 2, le finalità del piano d'azione per la promozione della lettura sono state integrate con la promozione della lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante l'utilizzo degli audiolibri (comma 3, lettera *i*)); la promozione di un approccio alla lettura in riferimento alle competenze richieste dall'ecosistema digitale (successiva lettera *m*)); la promozione dell'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura denominato «Ad alta voce» con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni presenti nel medesimo territorio di riferimento (lettera *f*)). L'articolo 2 è stato inoltre integrato con l'istituzione, al comma 6, di un apposito fondo di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 e gestito dal Centro per il libro e la lettura.

All'articolo 3, in materia di patti locali per la lettura, l'espressione «enti territoriali» è stata sostituita con quella «comuni e regioni». In pratica, è venuto meno – in modo corretto, alla luce delle loro limitate competenze in questa materia – il riferimento alle province, incluse nell'espressione «enti territoriali».

È stato poi soppresso l'articolo 5 del testo esaminato dalla Commissione in materia di digitalizzazione del patrimonio culturale.

È nuovo infine l'articolo 11 che prevede l'abrogazione di due disposizioni. In primo luogo, viene abrogata l'articolo 1, comma 318, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), che istituiva un fondo per la promozione della lettura ora superato dal fondo istituito dall'articolo 2. Rileva come venga abrogato il decreto del Ministro dei beni culturali n. 227 del 3 maggio 2018 che aveva attuato il richiamato articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017, recando modalità di riparto del Fondo per la promozione del libro e della lettura.

Si sofferma, infine, sull'articolo 9, non modificato rispetto al testo già esaminato dalla Commissione. Ricorda come tale articolo istituisca l'albo nazionale delle librerie di qualità; l'iscrizione all'albo conferisce il diritto di utilizzare il marchio «libreria di qualità». I requisiti per l'iscrizione all'albo, insieme alla modalità di formazione e tenuta dell'albo, sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della legge. A seguito di un approfondimento, rileva l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – attraverso il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata – ai fini dell'emanazione del decreto in quanto l'istituzione dell'albo incide sia su materie di competenza concorrente come la «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) sia su materia di residuale competenza regionale come il commercio (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Il deputato Dario BOND (FI) chiede alla relatrice se a seguito delle modifiche apportate in Commissione e anche in Assemblea alla Camera sia stato modificato il passaggio nel testo sul sostegno alla lettura da parte dei soggetti ipovedenti anche attraverso l'utilizzo degli audiolibri.

La senatrice Danila DE LUCIA (*M5S*) *relatrice*, rileva che l'articolo 2, comma 3, lettera *i*) indica tra le finalità del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura il sostegno alla lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato, nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali.

Il deputato Dario BOND (*FI*) ritiene importante che le risorse finanziarie previste per l'attuazione del provvedimento possano essere in parte destinate alle iniziative di sostegno alla lettura da parte degli ipovedenti, quali quelle promosse dai centri del libro parlato. Ricorda infatti che queste importanti realtà si basano sul volontariato e hanno accesso solo ai finanziamenti previsti per le diverse forme di disabilità, finanziamenti che, anche per l'invecchiamento della popolazione, devono coprire un ambito di interventi sempre più vasto.

La senatrice Danila DE LUCIA (*M5S*) *relatrice* rileva che il provvedimento già prevede quanto indicato dal collega Bond.

Davide GARIGLIO, *presidente*, segnala che effettivamente il comma 6 dell'articolo 2 istituisce un fondo di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del piano d'azione nella sua complessità, e quindi anche per le misure che daranno attuazione alla finalità di cui al comma 3, lettera *i*) in materia di sostegno alla lettura da parte dei soggetti con disabilità.

La senatrice Virginia LA MURA (*M5S*) segnala che anche alla lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 3 indica tra le azioni del piano anche la promozione della parità d'accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale.

Il deputato Dario BOND (*FI*) ritiene che comunque il parere della Commissione potrebbe invitare a porre attenzione all'aspetto del sostegno della lettura da parte dei soggetti con disabilità, citando anche l'esperienza dei centri del libro parlato. Esprime infatti la preoccupazione che in sede di attuazione della legge ci si concentri in modo eccessivo sul sostegno all'eccellenza del libro, trascurando questa realtà che ha minore visibilità.

La senatrice Virginia LA MURA (*M5S*) ritiene che il provvedimento dedichi attenzione al sostegno alla lettura da parte dei soggetti con disabilità così come alla promozione del libro di eccellenza e delle librerie di qualità. Ritiene comunque che nel parere possa essere inserito un riferimento a quanto segnalato dal collega Bond.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) ricorda che finalità della legge è quella di promuovere la lettura e non l'«oggetto libro», e che in questa finalità deve anche rientrare la lettura da parte delle persone con disabilità.

La senatrice Danila DE LUCIA (*M5S*) *relatrice* ritiene che la preoccupazione emersa nel dibattito, per quanto attinente più al merito del provvedimento che alle competenze della Commissione, possa essere inserita nelle premesse del parere, in considerazione della rilevanza della questione. Formula quindi in tal senso una proposta di parere che contiene anche un'osservazione relativa all'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'emanazione del decreto di attuazione dell'articolo 9, istitutivo dell'albo delle librerie di qualità.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana

Nuovo testo C. 1682

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 8,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (S. 1421)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo della proposta di legge S. 1421 recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura»;
richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 26 giugno 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente; rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, Cost.;

alla luce del richiamato riparto di competenze il provvedimento correttamente prevede, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata, recependo l'osservazione contenuta nel parere della Commissione del 26 giugno 2019;

l'articolo 9 istituisce l'albo nazionale delle librerie di qualità; l'iscrizione all'albo conferisce il diritto di utilizzare il marchio «libreria di qualità»; i requisiti per l'iscrizione all'albo, insieme alla modalità di formazione e tenuta dell'albo, sono stabiliti, in base al comma 4 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della legge; al riguardo, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – attraverso il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata – ai fini dell'emanazione del decreto; l'istituzione dell'albo incide infatti sia su materie di competenza concorrente come la «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) sia su materia di residuale competenza regionale come il commercio (art. 117, quarto comma);

segnalata l'esigenza di prestare particolare attenzione all'attuazione delle finalità del Piano d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *i*) e della corrispondente azione di cui al successivo comma 5, lettera *d*), in materia di sostegno alla lettura da parte delle persone con disabilità, coinvolgendo anche i Centri del libro parlato; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere, all'articolo 9, comma 4, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'emanazione del previsto decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana (C. 1682)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 1682, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1), del nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze (di cui all'articolo articolo 3) e della Commissione dell'enogastronomia di qualità (di cui all'articolo 5) è riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le disposizioni concernenti i percorsi formativi universitari (di cui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della Costituzione) sono riconducibili alla materia «istruzione», che è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le norme generali, mentre la disciplina di dettaglio è attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, e alla materia «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

le disposizioni in merito a programmi di educazione alimentare (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*) e punteggi relativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui principi della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6) appaiono anche riconducibili alla materia «alimentazione», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale, quali «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione) e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione);

il provvedimento richiede il parere della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-Regioni per l'emanazione dei decreti in materia di: definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1); individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della «Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» e individuazione annuale della «capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» (di cui all'articolo articolo 2); definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalto per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (di cui all'articolo articolo 6);

è previsto che della Commissione dell'enogastronomia italiana di cui all'articolo 5 facciano parte due rappresentanti della Conferenza unificata;

nel nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane di cui all'articolo 5 non è invece prevista la partecipazione di rappresentanti delle Regioni;

non sono previste modalità di coinvolgimento delle Regioni nelle previsioni, di cui all'articolo 4, relative: alla promozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di percorsi formativi nelle università pubbliche; alla destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di una quota parte delle risorse alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica; alla promozione di programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni al nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane di cui all'articolo 3;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nelle previsioni di cui all'articolo 4.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 27 novembre 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho

(Svolgimento e rinvio)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione di Federico CAFIERO de RAHO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, che svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Eugenio ZOFFILI, *presidente*, i deputati Laura RAVETTO (*FI*), Francesca GALIZIA (*M5S*), Giorgio SILLI (*Misto-C-10VM*), Filippo

Giuseppe PERCONTI (*M5S*), e i senatori Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'AZ*) e Gregorio DE FALCO (*Misto*).

Federico CAFIERO de RAHO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, replica, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti, riservandosi di fornire in una successiva seduta le risposte alle domande cui, per ragioni di tempo, non ha potuto rispondere.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Cafiero de Raho, per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data da definirsi.

La seduta termina alle ore 10,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone

Comunicazioni del Presidente sulla missione a Cagliari del 6 e 7 novembre 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria
30ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Enrico Parano, pediatra e neurologo pediatra, responsabile dell'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica – Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sede di Catania, e del professor Vito Pavone, direttore della Scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia dell'Università degli studi di Catania.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del professor Enrico Parano, pediatra e neurologo pediatra, responsabile dell'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica – Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sede di Catania, e del professor Vito Pavone, direttore della Scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia dell'Università degli studi di Catania

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, dà la parola al professor Parano.

Il professor PARANO, dopo aver espresso vivo ringraziamento per l'opportunità di partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che l'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica (IRIB) da diversi anni promuove progetti scientifici e percorsi formativi e informativi nel settore della violenza sui minori, in collaborazione con gli enti pubblici (comprensori scolastici), le istituzioni universitarie e le principali società scientifiche pediatriche italiane, tutti da sempre coinvolti in materia di tutela dei minori.

Sottolinea quindi come secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'UNICEF la violenza sui minori possa essere prevenuta, tramite l'adozione e la combinazione di svariate strategie che coinvolgono, necessariamente, le istituzioni politiche governative, in associazione a strategie medico-sanitarie, socio-familiari, culturali e economiche.

Si sofferma quindi sul progetto scientifico «Abusi sui minori: correlazioni cliniche, genetiche ed epigenetiche e maltrattamenti sui minori» portato avanti – con il proprio coordinamento – dall'IRIB di Catania. Tale progetto trova corrispondenza anche alle recenti indicazioni dell'OMS e dell'UNICEF, che hanno recentemente sottolineato che il fenomeno della violenza sui minori deve essere studiato anche dal punto di vista della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno definito «ciclo intergenerazionale della violenza». È noto infatti, ed altresì riportato in prestigiosa letteratura scientifica, che i minori che subiscono abusi, soprattutto se reiterati nel tempo o in fase precoce della loro vita, possono sviluppare specifiche alterazioni di carattere genetico, cosiddette «epigenetiche», in associazione a specifiche patologie neuro-psico-comportamentali, fra le quali il disturbo *post* traumatico da stress, la depressione grave, nonché alterazioni specifiche – organiche – del sistema nervoso del minore che ha subito abusi.

Il termine epigenetica si riferisce ad una nuova branca della genetica che studia i meccanismi biologici che si verificano «sopra», a monte del

DNA e che, a differenza delle mutazioni genetiche, agiscono senza modificarne la sequenza: una modifica del fenotipo senza modifica del genotipo.

È scientificamente provato che i «segni» e le «tracce» dell'abuso rimangono nel DNA del minore, lasciando una «firma genetica», «un'impronta molecolare» – le alterazioni epigenetiche – che modificheranno l'espressione genetica del DNA del minore, talvolta con la stessa influenza di una mutazione genetica ereditata dalla nascita.

Tali modifiche spesso sono dinamiche e potenzialmente reversibili (ripristino del normale stato epigenetico), tramite l'influenza di numerosi fattori ambientali, incluso terapie specifiche e mirate, e terapie farmacologiche. Talvolta, tuttavia, le modifiche epigenetiche sono talvolta stabili e possono essere trasmesse anche alle generazioni successive. Si tratta del cosiddetto effetto transgenerazionale epigenetico.

Tornando al progetto, il professor Parano sottolinea come esso si proponga di identificare e studiare le modifiche epigenetiche correlate all'abuso infantile rappresentando una sfida scientifica per la diagnosi, la prevenzione e soprattutto la terapia delle neuropsicopatologie comportamentali associate all'abuso infantile, con notevoli riverberi anche per la prevenzione del cosiddetto «ciclo della violenza».

Si sofferma quindi sulla problematica connessa alla formazione dei medici, quale strumento per la precoce e corretta individuazione di abusi o maltrattamenti ai danni di minori.

Secondo diverse indagini statistiche, ogni giorno, in Italia, da 5 a 15 bambini subiscono violenza e il numero è sottostimato poiché la maggior parte dei casi rimangono «sommersi» e non vengono denunciati.

Non riconoscere un caso di maltrattamento o di abuso su un minore ha effetti devastanti, con rischio di morte del minore e/o di ulteriori abusi, oltre che sul minore stesso, anche sui suoi fratelli.

Le motivazioni che influiscono a rendere «sommersi» la maggior parte dei casi di violenza sui minori sono diverse, conseguenti principalmente al fatto che gli abusi e i maltrattamenti vengono quasi sempre negati o nascosti da chi li attua o da chi li subisce, oppure perché coloro che interagiscono periodicamente con i minori, medici compresi, frequentemente non conoscono o non sono in grado di riconoscere i segni clinici, fisici e comportamentali, suggestivi di fenomeni di maltrattamento o di abuso.

Svariate indagini nazionali, infatti, confermano che i medici italiani, pediatri inclusi, «sono impreparati» su questo argomento; oltre «la metà non denunciano» perché ritengono di «non avere una preparazione adeguata in materia» e «non sempre sono in grado di riconoscere i segni clinici, fisici e comportamentali suggestivi di maltrattamenti e abusi»; pertanto, la formazione dei medici diventa indispensabile.

In linea con alcuni atti di indirizzo approvati alla Camera dei deputati proprio sul tema della violenza l'Università di Catania, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ha dato avvio al primo corso di attività didattica elettiva inerente la violenza sui minori, tramite lezioni frontali agli stu-

denti afferenti al II-VI anno del corso di laurea in medicina e chirurgia ad opera di docenti esperti in materia.

Ancora, sempre sul tema della violenza l'IRIB ha organizzato, insieme all'Università di Catania, un seminario inerente la violenza sui minori, corredato anche da una prestigiosa mostra d'arte contemporanea. Tali iniziative hanno l'obiettivo di informare e sensibilizzare i partecipanti sul tema della violenza sui minori, tramite relazioni di carattere medico-scientifico, giuridico e artistico culturale. Sarebbe auspicabile che analoghe iniziative fossero previste nelle facoltà di medicina anche delle altre università italiane.

Con particolare riguardo al problema della mancata emersione e individuazione degli abusi e maltrattamenti ai danni dei minori il professor Parano sottolinea come, a partire dal mese di ottobre del 2018, un *team* di professionisti, tra i quali gli stessi auditi, ha ideato e realizzato un sito *web*, definito «CRS – Conosci Riconosci Segnala». Il sito riguarda alcuni aspetti della prevenzione primaria e secondaria della violenza sui minori ed è stata ideata per aiutare tutti coloro che interagiscono regolarmente con i minori, incluso medici e paramedici, genitori e familiari, insegnanti e personale scolastico, centri sportivi e palestre, parrocchie, oratori e comunità religiose, centri educativi e ricreativi, a conoscere e riconoscere sintomi e comportamenti, suggestivi di situazioni di sospetto maltrattamento o abuso su un minore, e per favorire anche l'eventuale approfondimento o segnalazione del caso.

In proposito sottolinea come il sito sia costituito da diverse sezioni, tra le quali due sezioni – «La violenza sui minori» e «Tipologie d'abuso» – riportano informazioni utili ai fini della conoscenza e «sensibilizzazione» sul tema della violenza sui minori; una sezione – «Galleria immagini»- include una rappresentazione grafica dei principali segni clinici, fisici e comportamentali suggestivi di maltrattamento o abuso su un minore; una sezione – «Campanelli d'allarme» – elenca i principali segni clinici, fisici e comportamentali, suggestivi di abusi sui minori. Auspica che tale sito riscuota adeguato apprezzamento anche da parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Concludendo si sofferma sulla questione della formazione degli insegnanti scolastici. È noto che il 70-80 per cento degli abusi sui minori, avvengono in ambito intra ed interfamiliare e pertanto, spesso, rimangono sommersi; gli insegnanti scolastici, di conseguenza, rappresentano gli interlocutori principali e fondamentali per l'identificazione dei primi segnali clinici, e comportamentali, suggestivi di violenza sui minori. Proprio per favorire l'emersione del fenomeno da svariati anni sono svolti, a titolo gratuito, presso le scuole del Comune di Catania corsi di informazione/formazione rivolti agli insegnanti scolastici, insieme a esponenti della polizia postale. Sarebbe auspicabile prevedere per tutti gli insegnanti del territorio italiano, corsi obbligatori di informazione e formazione sui temi della violenza. In proposito sarebbe estremamente utile se «l'insegnamento scolastico dell'educazione civica», recentemente reintrodotta nelle scuole dalla

legge n. 92 del 2019, prevedesse anche la possibilità di fornire agli alunni nozioni specifiche sul tema di violenza sui minori.

Il professor PAVONE precisa di non aver nulla di aggiungere alla ampia e dettagliata relazione svolta dal professor Parano.

Il presidente PILLON dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole DI GIORGI (*PD*) esprime vivo apprezzamento per il tenore dell'intervento svolto e per il pregevole lavoro di ricerca portato avanti dai colleghi del CNR di Catania sui temi della violenza ai danni dei minori. Con riguardo alle sollecitazioni e alle richieste avanzate dal professor Parano ritiene che esse debbano trovare adeguato accoglimento in Commissione. Sicuramente preziose sono le campagne istituzionali per sensibilizzare sul tema, ma è importante che ad esse si accompagnino ulteriori e più strutturate iniziative. In questo contesto assumono particolare rilievo le iniziative segnalate dal professor Parano e finalizzate alla formazione del personale medico. Sul punto sarebbe importante che la Commissione si facesse portatrice di queste istanze, volte alla diffusione capillare di iniziative formative, con gli interlocutori ministeriali e in particolare con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Particolarmente apprezzabile è poi la mostra recentemente inaugurata sul tema degli abusi e dei maltrattamenti sui minori. Sarebbe auspicabile che tale mostra potesse essere accolta anche in una delle sale del Parlamento. Conclude sottolineando, con riguardo al sito *internet*, l'esigenza che ne venga garantita, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, la massima diffusione.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento svolto, chiede agli auditi quale sia la loro opinione in merito alla istituzione di una nuova Agenzia nazionale della ricerca. Chiede di sapere se, a loro parere, non sia preferibile, invece, incrementare la dotazione finanziaria del CNR, che già svolge una pregevole attività nel campo della ricerca. Relativamente alle iniziative formative rivolte ai docenti chiede se non sia opportuno prevedere corsi *ad hoc* sui temi della violenza già durante la formazione universitaria all'interno dei corsi di laurea in scienze della formazione.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) si congratula con gli auditi per il prezioso lavoro svolto. Gli esiti della ricerca scientifica non possono che indurre le istituzioni ad intervenire con sollecitudine su un problema così diffuso e dagli effetti potenzialmente devastanti. Condivide l'esigenza di estendere la previsione di specifici corsi in materia di violenza sui minori anche alle facoltà di scienze dell'educazione e agli altri corsi di laurea per le professioni sanitarie. Sarebbe auspicabile che su questi temi fosse avviata una interlocuzione con il Governo e in particolare non solo con il

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia, ma anche, viste le evidenti ricadute sul benessere psico-fisico, con il Ministero della salute.

Conclude soffermandosi sulla questione relativa alla mancata emersione del fenomeno e alle difficoltà di denuncia da parte degli insegnanti, che temono in molti casi pericolose ritorsioni da parte dei genitori.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) si domanda in che modo si possano riconoscere i falsi abusi, i quali possono avere conseguenze negative sullo sviluppo del minore, analoghe a quelle di abusi effettivamente perpetrati.

L'onorevole SPENA (*FI*) esprime apprezzamento per l'intervento svolto, il quale riprende, come segnalato, il contenuto della mozione, presentata a propria prima firma e approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati, sui temi della violenza in particolare quella domestica ai danni dei minori. Si sofferma quindi sul ruolo educativo riconosciuto alla scuola e sull'importanza che i docenti contribuiscano all'emersione del fenomeno. In proposito sottolinea con rammarico che se i maestri avessero denunciato i segni dell'abuso probabilmente oggi il piccolo Giuseppe, ucciso a Cardito, sarebbe ancora vivo. È necessario, a suo parere, portare avanti una seria attività di sensibilizzazione e di promozione di misure di tutela e protezione dei minori. Iniziative che devono essere sostenute tutto l'anno e non solo in occasione delle «giornate sulla violenza». Conclude rilevando, con riguardo al contrasto della violenza sui minori, l'importanza di campagne informative attraverso i canali di «Pubblicità Progresso».

L'onorevole SIANI (*PD*) sottolinea come, per esperienza, la realtà mostri come siano più spesso le maestre a denunciare gli abusi che i medici. Ciò si verifica proprio per la scarsa preparazione dei medici nella capacità di individuare precocemente i segnali dell'abuso o del maltrattamento sui minori. Chiede poi agli auditi di chiarire in che modo vengano affrontate le false segnalazioni. Campagne informative, pubblicità progresso e altre iniziative analoghe potrebbero determinare un fenomeno di iper-segnalazione, con un potenziale incremento anche di denunce infondate. È pertanto essenziale fare in modo che all'aumento delle segnalazioni si accompagnino adeguate garanzie sia per il denunciante che per le famiglie coinvolte. Il medico, la maestra devono poter denunciare senza «arrecare danni».

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede in primo luogo, con riguardo all'effetto transgenerazionale del disturbo post traumatico, se siano stati svolti studi scientifici su possibili effetti non solo sui feti, ma anche sui non concepiti al momento del trauma subito dalla madre. Sarebbe interessante capire se un trauma subito da una donna possa ripercuotersi anche sul figlio non ancora concepito al momento dall'evento. Relativamente all'emersione degli abusi domanda se siano stati individuati dei me-

todi per evidenziare segnali di forme di violenza più subdole di quelle marcatamente fisiche, come ad esempio la violenza assistita.

Chiede ancora se il progetto realizzato dal CNR contempli anche un protocollo per facilitare l'individuazione di falsi abusi, i quali, come già rilevato, possono avere conseguenze negative sui minori pari a quelle degli abusi effettivamente subiti. L'ampliamento del numero dei segnalanti infatti potrebbe determinare un parallelo aumento anche del numero di false denunce.

Domanda infine agli auditi quale sia la loro opinione sulla Carta di Noto.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento, il Presidente dichiara conclusa la discussione. Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati invita gli auditi a replicare per iscritto ai quesiti posti. Ringrazia quindi il professor Parano e il professor Pavone e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 27 novembre 2019

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

Intervengono il viceministro all'Interno, Vito Claudio CRIMI e il sottosegretario alla Difesa, Giulio CALVISI.

La seduta inizia alle ore 8,20.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132

Atto n. 118

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 novembre 2019.

Nicola STUMPO, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 13 novembre la relatrice, senatrice Pizzol, ha illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo e, anche sulla base dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato, ha predisposto un'integrazione della propria relazione e una proposta di parere che sono state inviate nella serata di ieri a tutti i componenti della Commissione. La proposta di parere è stata inviata anche al Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Atto n. 119

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 novembre 2019.

Nicola STUMPO, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 13 novembre la relatrice, senatrice Piarulli, ha illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo e, anche sulla base dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato, ha predisposto un'integrazione della propria relazione e una proposta di parere che sono state inviate nella serata di ieri a tutti i componenti della Commissione. La proposta di parere è stata inviata anche al Governo.

Il viceministro all'Interno Vito Claudio CRIMI fa presente che è intendimento del Governo accogliere senz'altro alcuni rilievi formulati dalla relatrice nella proposta di parere e anche dal Consiglio di Stato. In particolare, il Governo in riferimento all'articolo 3, in tema di requisiti di esclusione/ammissione ai concorsi per agente della Polizia di Stato, sarebbe orientato fra l'altro a procedere nel senso: dell'estensione del novero delle cause di esclusione anche all'inidoneità psico-fisica già causa di pregressa dispensa dall'impiego civile; dell'esclusione, da tale novero, delle misure cautelari reali; della precisazione che la condanna penale per delitti non colposi sia sempre ostativa all'ammissione al concorso, quindi anche ove non definitiva. Aggiunge che non è invece intendimento del Governo accogliere le osservazioni formulate relativamente all'articolo 37, in quanto appare ragionevole affiancare, tra i titoli di ammissibilità concorsuale, al titolo di studio l'acquisizione dell'abilitazione professionale anche dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione, seppur prima della prima prova, anche preselettiva.

La senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*), *relatrice*, chiede se vi sia già un orientamento del Governo riguardo alle osservazioni formulate in relazione alla rimodulazione del rapporto di subordinazione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto, introdotta dallo schema di decreto all'esame.

Il viceministro all'Interno Vito Claudio CRIMI riferisce che è intendimento del Governo approfondire la questione, al fine di chiarire se sia preferibile estrapolarla dal provvedimento per trattarla separatamente oppure riformulare la norma per precisarne la portata.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 8,35.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, al fine di acquisire elementi di conoscenza sugli intendimenti del Governo in materia di semplificazione amministrativa in favore dei cittadini e delle imprese
(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che la Ministra Pisano.

Paola PISANO, *Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Andrea ROSSI (*PD*), Diego DE LORENZIS (*M5S*), Marco LACARRA (*PD*) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Paola PISANO, *Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la Ministra Pisano per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Atto n. 118)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118);

preso atto del parere favorevole della Conferenza unificata, reso nella seduta del 17 ottobre 2019, e del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;

rilevato che:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 3), il nuovo comma 2-bis dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), introdotto dalla disposizione, prevede che solo il militare assolto ai sensi dell'articolo 530, comma 1 (cioè per non aver commesso il fatto), del codice di procedura penale, possa partecipare ai concorsi delle forze armate senza dover attendere la definizione del procedimento disciplinare interno; al riguardo potrebbe risultare opportuno fare riferimento all'articolo 530 nel suo complesso in modo da ricomprendere anche l'ipotesi di assoluzione per insufficienza di prove di cui al comma 2 dell'articolo ed evitare un diverso trattamento che potrebbe contrastare con il principio costituzionale della presunzione d'innocenza;

con riferimento alla successiva lettera o), potrebbe risultare opportuno coordinare le modifiche previste dalla disposizione, che consentono le dimissioni volontarie a tutto il personale militare e non solo agli ufficiali, con l'articolo 861, comma 2, del codice che ancora recita: «Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali»;

la successiva lettera u), al numero 2, capoverso 1-quater, prevede che il transito all'impiego civile sia non solo precluso ma anche annullato nell'ipotesi di perdita del grado o di perdita dello stato di militare; in proposito, si osserva che l'ipotesi di annullamento potrebbe risultare illogica perché varrebbe *ex tunc*, dando in questo modo rilievo ad ipotesi di perdita del grado o di perdita dello stato di militare verificatesi successivamente al transito nell'impiego civile, magari a distanza di anni.

per quanto concerne la successiva lettera ii), numero 3), capoverso 3-bis, la norma prevede una diversa decorrenza dei termini per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare nei casi in cui il provvedimento che

conclude il procedimento penale non consenta una compiuta valutazione; in tal caso i termini decorrono infatti «dalla data di acquisizione degli atti necessari all'istruttoria»; al riguardo andrebbe valutata la necessità di precisare meglio la fattispecie;

andrebbe poi approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *e*) prevede una modifica dell'articolo 678, comma 3 del codice dell'ordinamento militare volta a specificare che la riserva di posti in determinati concorsi per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito valga solo quando la durata del servizio sia stata di almeno 18 mesi; ciò con una novella che inserisce le parole: «per almeno 18 mesi» dopo le parole: «senza demerito»; si segnala che tuttavia le parole: «senza demerito» si trovano al comma 4 dell'articolo 678 e non al comma 3; la successiva lettera *m*) prevede l'abrogazione dell'articolo 859 (calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali) del codice; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di procedere anche alla soppressione del riferimento all'articolo 859 presente nell'articolo 858, comma 3; la successiva lettera *s*) modifica, all'articolo 1037 del codice, la composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'esercito; al riguardo appare suscettibile di approfondimento, nella disposizione, l'effettiva portata normativa dell'espressione «ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere *a-bis* e *b*» che potrebbe risultare ultronea, in quanto sostanzialmente identica alla precedente specificazione «che non ricoprono le cariche di cui alle lettere *a-bis* e *b*»; l'articolo 10, comma 1, lettera *c*), numero 1) sostituisce, all'articolo 1809, comma 1, lettera *c*), del codice (in materia di indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche), la parola «contributo» con la parola: «maggiorazione»; al riguardo si rileva che la citata lettera *c*) non contiene la parola «contributo», la novella potrebbe piuttosto riferirsi alla successiva lettera *e*); alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 12 andrebbe precisato che gli oneri indiretti cui si fa riferimento al comma 2 sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, «a decorrere dall'anno 2020»;

andrebbe infine considerata l'opportunità di ricollocare, all'interno del codice dell'ordinamento militare, le novelle effettuate da alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), la novella che afferma che «gli appartenenti al ruolo Sergenti svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse» andrebbe spostata dall'articolo 627, dove è attualmente collocata, all'articolo 840 del codice dell'ordinamento militare; questo perché l'articolo 627 si occupa in generale dell'ordinamento gerarchico del personale mentre l'articolo 840 tratta specificamente del ruolo dei sergenti; all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), la modifica proposta – che differisce dal 2019 al 2029 l'applicazione dell'istituto del collocamento del servizio permanente a disposizione – andrebbe collocata, piuttosto che nell'articolo 900 del codice, nel titolo II, capo II, sezione IV del codice, dove sono raccolte le disposizioni temporanee e transitorie; alla successiva lettera *aa*), la norma concernente la collocazione in soprannumero degli ufficiali generali o ammiraglio nominati Capo di Stato mag-

giore della difesa o Segretario generale del Ministero dovrebbe essere collocata, piuttosto che nell'articolo 1094 (*Attribuzione dei gradi di vertice*), nell'articolo 801 (*Ufficiali in soprannumero agli organici*); all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), numero 2), l'introduzione della norma in materia di procedure di avanzamento a scelta per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'aeronautica andrebbe effettuata, anziché nell'articolo 816 (*Militari dell'aeronautica militare*) nella sezione I del Capo XIII del Titolo VII del Libro quarto del codice, riservata alla disciplina generale dell'avanzamento e alle condizioni particolari dell'avanzamento dei sottufficiali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di:

– con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso 2-*bis*, sopprimere, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 530» le seguenti: «comma 1»;

– con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), coordinare le modifiche previste dalla norma con l'articolo 861, comma 2, del codice dell'ordinamento militare;

– con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), numero 2), capoverso 1-*quater*, sopprimere le parole: «o annullato»;

– con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), numero 3), capoverso 3-*bis* valutare l'opportunità di precisare meglio la fattispecie prevista;

– approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *e*), *m*) ed *s*); dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*), numero 1) e dell'articolo 12, comma 2;

– considerare la ricollocazione in diverse disposizioni del codice dell'ordinamento militare, nei termini indicati in premessa, delle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), all'articolo 2, comma 1, lettere *n*) ed *aa*) e all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), numero 2).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (Atto n. 119)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 119);

preso atto del parere favorevole della Conferenza unificata, reso nella seduta del 17 ottobre 2019 e del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 24 ottobre e del 7 novembre 2019;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2, prevede che l'inidoneità psico-fisica possa costituire motivo di deroga al divieto di ammissione al concorso per agente di polizia se causa di proscioglimento da un precedente arruolamento ma non se causa di un provvedimento di dispensa dall'impiego civile; al riguardo andrebbe approfondita la ragionevolezza di tale differenziazione;

la medesima disposizione inoltre esclude l'ammissione per coloro che hanno riportato una condanna per delitti non colposi, senza precisare se la condanna debba essere o meno definitiva; l'esclusione vale anche in presenza di imputazione in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali siano state prese misure cautelari, senza specificare però, se si tratti di misure cautelari personali – come appare ragionevole – o anche di quelle reali; tale ultima esclusione, infine, non vale in caso di successivo accertamento dell'illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, mentre non viene contemplata, in modo irragionevole, l'altra possibile ipotesi di carenza di esigenze cautelari; andrebbe quindi valutata l'ipotesi di fare riferimento, più in generale, all'annullamento delle misure cautelari;

le successive lettere m), numero 2) e p) del comma 1 dell'articolo 3 modificano, rispettivamente, l'articolo 27-ter e l'articolo 31-bis del DPR n. 335 del 1982 (ordinamento del personale della Polizia di Stato); le due disposizioni, nel testo vigente, prevedono, la prima per la nomina a vice-ispettore, la seconda per la nomina a ispettore superiore, lo svolgimento di un corso valevole anche ai fini del conseguimento di una laurea triennale

secondo modalità da individuare, per lo specifico corso, con decreto del Ministro dell'interno; le modifiche dello schema sostituiscono il riferimento alla «laurea triennale» con quello a «laurea ad ordinamento giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000»; al riguardo, poiché il comma 1 dell'articolo 5-bis fa riferimento, oltre che alla laurea triennale, anche alla laurea magistrale o specialistica, andrebbe chiarito se la ratio della disposizione sia quella di rendere i corsi in questione valevoli anche per il conseguimento di lauree magistrali o specialistica;

la successiva lettera *q*) rimette in via generale ad un decreto del Capo della polizia la definizione delle modalità organizzative dei corsi di specializzazione, perfezionamento, qualificazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato; si segnala però che le precedenti lettere *c*) e *g*) attribuiscono la definizione delle modalità di organizzazione di specifici corsi (corsi per allievi agenti e agenti in prova e corsi per divenire sovrintendenti) a regolamenti del Ministro dell'interno, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di approfondire il coordinamento tra le disposizioni;

per quanto concerne l'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 3.3), andrebbe chiarito se la possibilità per il militare di chiedere l'immissione al servizio permanente in caso di «conclusione del procedimento penale» includa anche le eventuali pronunce favorevoli, anche se non definitive, o si intenda invece fare riferimento solo alle pronunce definitive;

l'articolo 26, comma 1, lettera *p*), numero 2.3), prevede, per l'ammissione ai ruoli di maresciallo della Guardia di finanza, una preclusione in caso di «imputazione in procedimento penale»; anche in questo caso andrebbe chiarito se gli effetti della norma vengano meno con il passaggio in giudicato della sentenza relativa a quel procedimento penale o anche con una pronuncia non definitiva;

l'articolo 29, comma 1, lettera *c*) numero 1, lettera *e*), rimodula il rapporto di subordinazione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto; al riguardo appare opportuno approfondire ulteriormente le relazioni tra Corpo di polizia penitenziaria e dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, in modo da giungere, in una logica di semplificazione, ad un assetto chiaro e stabile, anche tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 63 del 2006;

le modifiche introdotte dagli articoli 30 e 33 sulla pianta organica e sulla definizione delle relazioni gerarchiche del Corpo di polizia penitenziaria intervengono su due distinti testi: il decreto legislativo n. 443/1992 e il decreto legislativo n. 146/2000; al riguardo, andrebbe valutata la possibilità di giungere, per una maggiore chiarezza, ad un'integrazione tra i due atti;

l'articolo 37, comma 1, lettera *b*), con riferimento all'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della polizia di Stato, prevede che il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti «en-

tro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare»; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere invece un termine finale certo e oggettivo;

alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 43 andrebbe precisato che gli oneri indiretti cui si fa riferimento al comma 2 sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, «a decorrere dall'anno 2020»;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di:

– approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettere *b*), numero 2), *m*), numero 2), e *p*); dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 3.3; dell'articolo 26, comma 1, lettera *p*), numero 2.3; dell'articolo 29, comma 1, lettera *c*) numero 1, lettera *e*); dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*) e 43, comma 2;

– approfondire il coordinamento tra le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *g*) e *q*);

– integrare, con riferimento agli articoli 30 e 33, in un unico atto normativo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 443/1992 e n. 146/2000 in materia di pianta organica e di relazioni gerarchiche del Corpo di polizia penitenziaria.